

SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

1^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica amministrazione)

70° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MARTEDÌ 31 LUGLIO 1990

Presidenza del Presidente ELIA

INDICE

Disegni di legge in sede deliberante

«Provvidenze per l'editoria e riapertura dei termini, a favore delle imprese radiofoniche, per la dichiarazione di rinuncia agli utili di cui all'articolo 9, comma 2, della legge 25 febbraio 1987, n. 67, per l'accesso ai benefici di cui all'articolo 11 della legge stessa» (1983-B), d'iniziativa dei deputati Sangiorgio ed altri, approvato dalla Camera dei deputati, modificato dal Senato, nuovamente modificato dalla Camera dei deputati (Seguito della discussione e approvazione)

PRESIDENTE	Pag. 2, 3, 4
GALEOTTI (PCI)	2
GASPARI, ministro per la funzione pubblica .	3
MURMURA (DC), relatore alla Commissione .	3
PONTONE (MSI-DN)	4

«Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi» (2226), approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito della discussione e approvazione)

PRESIDENTE	Pag. 4, 8, 10 e passim
ACONE (PSI), relatore alla Commissione	6, 10, 11 e passim
AQUARONE (DC)	43
BOATO (Fed. Eur. Ecol.)	14, 15, 17 e passim
GASPARI, ministro per la funzione pubblica	12, 16, 20 e passim
GUIZZI (PSI)	40, 41
MURMURA (DC)	19, 20, 24 e passim
PASQUINO (Sin. Ind.)	6
TOSSI BRUTTI (PCI)	7, 11, 17 e passim

I lavori hanno inizio alle ore 17.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

«Provvidenze per l'editoria e riapertura dei termini, a favore delle imprese radiofoniche, per la dichiarazione di rinuncia agli utili di cui all'articolo 9, comma 2, della legge 25 febbraio 1987, n. 67, per l'accesso ai benefici di cui all'articolo 11 della legge stessa» (1983-B), d'iniziativa dei deputati Sangiorgio ed altri, approvato dalla Camera dei deputati, modificato dal Senato, nuovamente modificato dalla Camera dei deputati

(Seguito della discussione e approvazione)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: «Provvidenze per l'editoria e riapertura dei termini, a favore delle imprese radiofoniche, per la dichiarazione di rinuncia agli utili di cui all'articolo 9, comma 2, della legge 25 febbraio 1987, n. 67, per l'accesso ai benefici di cui all'articolo 11 della legge stessa», d'iniziativa dei deputati Sangiorgio ed altri, già approvato dalla Camera dei deputati, modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati.

Riprendiamo la discussione, sospesa nella seduta del 26 luglio scorso.

Avverto che è pervenuto il parere favorevole della Commissione lavori pubblici.

GALEOTTI. Signor Presidente, se mi è consentito, vorrei dare lettura dei seguenti ordini del giorno, da me presentati insieme ai senatori Maffioletti e Tedesco Tatò, come integrazione interpretativa dell'intero provvedimento:

«Il Senato,

premesso che le società editrici ad azionariato popolare che, in forza del proprio statuto, risultino essere senza fine di lucro, nonchè le cooperative, le fondazioni e gli enti morali senza fine di lucro possono essere assimilati – ai fini dell'applicazione delle agevolazioni previste – alle aziende editoriali beneficiarie di interventi e agevolazioni pubbliche,

invita il Governo

ad estendere le agevolazioni previste dal disegno di legge in questione alle società, cooperative ed enti di cui in premessa».

(0/1983-B/1/1)

GALEOTTI, MAFFIOLETTI, TEDESCO TATÒ

«Il Senato,

considerata l'esigenza di evitare problemi interpretativi con riferimento a taluni requisiti previsti per l'accesso alle agevolazioni concesse dalla legge a favore dei periodici,

invita il Governo

a computare nel calcolo dei numeri pubblicati per ogni testata, previsto dal punto c), comma 3, dell'articolo 3, anche gli eventuali numeri "zero" preparatori, che risultino essere stati effettivamente pubblicati».

(0/1983-B/2/1)

MAFFIOLETTI, GALEOTTI, TEDESCO TATÒ

Il senso di questi due ordini del giorno è quello di chiarire meglio, senza che vi sia alcuna estensione, la portata di alcune espressioni contenute nel provvedimento stesso, tentando di dare una interpretazione che, a nostro giudizio, è abbastanza implicita nel testo del provvedimento stesso. Abbiamo comunque voluto raccomandare al Governo una precisa interpretazione di quanto, ripeto, già previsto dal testo in discussione, che riteniamo debba essere interpretato in questo modo.

PRESIDENTE. Dichiaro ammissibili gli ordini del giorno testè illustrati, pur ravvisando la loro anomala procedura di presentazione, tenuto conto che essi hanno una valenza interpretativa dell'intero provvedimento.

Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli ordini del giorno.

MURMURA, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, certamente avremmo dovuto esaminare questi due ordini del giorno prima dell'esame degli articoli; comunque, concordo sulla sostanza delle richieste in essi contenute. Infatti, ritengo che il testo degli articoli sia nel senso indicato in sede interpretativa da questi due ordini del giorno. Tuttavia, poichè per molti aspetti - ne abbiamo parlato anche l'altra sera - vi è un disegno di legge all'esame della Camera, ritengo che qualora dovessero insorgere delle difficoltà interpretative, eventuali chiarimenti potrebbero intervenire in quella sede.

Pertanto, esprimo parere favorevole su questi ordini del giorno, ritenendoli conformi al parere espresso sugli articoli, avendo peraltro letto anche gli atti concernenti le discussioni che si sono svolte nell'altro ramo del Parlamento.

GASPARI, *ministro per la funzione pubblica*. Per quanto riguarda l'ordine del giorno n. 0/1983-B/2/1, ritengo sia giusto accoglierlo come raccomandazione per il calcolo che deve essere effettuato.

È invece molto più complessa, a mio avviso, la materia di cui all'ordine del giorno n. 0/1983-B/1/1, che comunque accetto ugualmente come raccomandazione.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'ordine del giorno n. 0/1983-B/1/1, presentato dal senatore Galeotti e da altri senatori, su cui il relatore si è

dichiarato favorevole e che il Governo ha accolto come raccomandazione.

È approvato.

Metto ai voti l'ordine del giorno n. 0/1983-B/2/1, presentato dal senatore Maffioletti e da altri senatori, su cui il relatore si è dichiarato favorevole e che il Governo ha accolto come raccomandazione.

È approvato.

Passiamo ora alla votazione finale.

PONTONE. Signor Presidente, intervengo per dichiarare il mio voto favorevole al provvedimento.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare per dichiarazione di voto, metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

È approvato.

«Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi» (2226), approvato dalla Camera dei deputati (Seguito della discussione e approvazione).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi», già approvato dalla Camera dei deputati.

Riprendiamo la discussione, sospesa nella seduta del 24 luglio. Ricordo che siamo arrivati fino all'articolo 18.

Passiamo quindi all'esame dell'articolo 19. Ne do lettura:

Art. 19.

1. Con regolamento adottato ai sensi del comma 2 dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, sono determinati i casi in cui l'esercizio di un'attività privata, subordinato ad autorizzazione, licenza, abilitazione, nulla osta, permesso o altro atto di consenso comunque denominato, può essere intrapreso su denuncia di inizio dell'attività stessa da parte dell'interessato all'amministrazione competente. In tali casi spetta all'amministrazione competente verificare d'ufficio la sussistenza dei presupposti e dei requisiti di legge richiesti e disporre, se del caso, con provvedimento motivato, il divieto di prosecuzione dell'attività e la rimozione dei suoi effetti, salvo che, ove ciò sia possibile, l'interessato non provveda a conformare alla normativa

vigente detta attività ed i suoi effetti entro il termine prefissatogli dall'amministrazione stessa.

2. Con il regolamento di cui al comma 1 vengono indicati i casi in cui all'attività può darsi inizio immediatamente dopo la presentazione della denuncia, ovvero dopo il decorso di un termine fissato per categorie di atti, in relazione alla complessità degli accertamenti richiesti.

3. Ai fini dell'adozione del regolamento di cui al comma 1, il parere delle Commissioni parlamentari e del Consiglio di Stato deve essere reso entro sessanta giorni dalla richiesta. Decorso tale termine, il Governo procede comunque all'adozione dell'atto.

4. Le disposizioni del presente articolo si applicano nei casi in cui il rilascio dell'atto di assenso dell'amministrazione dipenda esclusivamente dall'accertamento dei presupposti e dei requisiti prescritti, senza l'esperimento di prove a ciò destinate, non sia previsto alcun limite o contingente complessivo per il rilascio dell'atto stesso e in ogni caso non possa derivare pregiudizio alla tutela dei valori storico-artistici e ambientali e siano rispettate le norme a tutela del lavoratore sul luogo di lavoro.

5. Restano ferme le norme attualmente vigenti che stabiliscono regole analoghe o equipollenti a quelle previste dal presente articolo.

Abbiamo discusso sulla possibilità di introdurre eventuali miglioramenti, peraltro collegati agli altri problemi. Quindi, dobbiamo valutare la possibilità di apportare modifiche, anche se si tratterebbe di modifiche che non stravolgono l'impianto del disegno di legge, mantenendo fermi alcuni emendamenti come quello sugli atti a contenuto generale e in particolare sull'articolo 29, sul quale ci è pervenuto anche il parere della Commissione per le questioni regionali. Allora si potrebbe anche aggiungere una precisazione per quanto riguarda gli articoli 19 e 20, che dato il riferimento all'articolo 17, secondo comma, della legge n. 400, potrebbe essere più in armonia con il contenuto di questa norma sulle fonti.

Vorrei proporre quindi un emendamento, in cui potrebbe essere utilizzato il criterio della prevalenza, cioè nell'articolo 19 si potrebbe precisare che l'individuazione dei casi ivi previsti sia effettuata in riferimento al criterio per cui appunto si tratta di un esercizio di potere prevalentemente vincolato da parte della pubblica amministrazione. Invece, nell'articolo 20 si potrebbe dire che l'attuazione dei casi si effettua in relazione ad un criterio del potere prevalentemente discrezionale della pubblica amministrazione.

Comunque, data anche la situazione dei tempi per lo svolgimento dei lavori parlamentari e le eventuali difficoltà politiche che potrebbero intervenire, la decisione di fondo da prendere è quella che abbiamo già avuto modo di rilevare all'inizio, cioè, dobbiamo vedere se siamo orientati, sia pure senza stravolgere l'impianto del provvedimento, ad introdurre alcune modifiche che riteniamo utili, e in tal caso possiamo anche proporre quattro o cinque emendamenti, in particolare per quanto riguarda la norma sui rapporti con le Regioni a statuto ordinario e a statuto speciale; oppure, ritenendo che per un complesso di motivi sia opportuno non esporre ad alcun pericolo il risultato finora

raggiunto, intendiamo approvarlo nel testo trasmesso, sia pure con qualche riserva. Questo è il punto che bisogna affrontare rapidamente in modo da accelerare l'esame delle singole parti del provvedimento.

PASQUINO. Signor Presidente, ritengo che non si dovrebbe discutere troppo a lungo, anche se si tratta di pregevoli approfondimenti, poichè il rischio che si corre è troppo grande. Bisognerebbe toccare troppi articoli. Certo, forse potremmo giungere ad un testo migliore, ma sicuramente allungheremmo i tempi di approvazione del provvedimento. Pertanto, sono dell'avviso che non bisognerebbe apportare alcuna modifica, ad eccezione di quelle necessarie agli articoli finali, in base al parere espresso dalla Commissione per le questioni regionali. Si tratta di un punto delicato che deve essere in qualche modo risolto. Ma a parte l'esigenza di modificare questi articoli finali (in realtà, si tratta di un perfezionamento del testo, di una chiarificazione di ciò che esso già contiene), tutto il resto dovrebbe essere lasciato così com'è, anche se certamente si potrebbero introdurre dei miglioramenti. Ribadisco quindi la mia contrarietà a modificare il testo che ci è stato trasmesso dall'altro ramo del Parlamento, a parte l'esigenza - ripeto - di modificare i soli articoli finali.

ACONE, *relatore alla Commissione*. Prima di decidere di mantenere il testo così com'è, vorrei svolgere alcune considerazioni.

Gli articoli 19 e 20 trovano la loro genesi nell'articolo 5 del testo predisposto dalla Commissione Nigro, in cui non si prevedeva l'ipotesi del silenzio-assenso ma unicamente un riferimento a fattispecie per le quali l'attività del cittadino era subordinata alla concessione di una licenza o di un'autorizzazione da parte della pubblica amministrazione, come previsto al comma 4 dell'articolo 19 del provvedimento in discussione.

La Camera dei deputati, sulla base del parere espresso dal Consiglio di Stato, ha operato, ha operato sostanzialmente una diversificazione. Il Consiglio di Stato in linea generale ha mantenuto una certa gelosa prerogativa di alcuni profili tipicamente amministrativi del provvedimento.

Questa è stata l'innovazione apportata da parte della Camera su suggerimento del Consiglio di Stato: enucleare le ipotesi dell'articolo 20 nelle quali, non essendoci questa stretta correlazione tra esame dei presupposti e concessione dell'autorizzazione, della licenza o altro, il cittadino resta nella situazione in cui si trova allo stato e quindi il silenzio-assenso viene incontro alle sue esigenze.

L'articolo 20 non rappresenta una rivoluzione perchè l'ipotesi del silenzio-assenso è stata ormai introdotta in numerose leggi.

Tutto sommato, avendo chiarito che il termine «prova» non si riferisce alla prova in senso stretto processuale ma agli esami e alla valutazione dei candidati, a questo punto il grande stravolgimento può essere visto solo sul piano dell'applicazione della legge n. 400 per la quale ci vuole la predeterminazione dei criteri. Tuttavia il quarto comma dell'articolo 19 contiene dei criteri anche se non è una norma che li specifica come tali; indica alcuni elementi dai quali si può desumere con sufficiente precisione l'ambito applicativo dell'intera

delega che viene fatta ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge citata.

La stessa cosa si deve dire per l'articolo 20 che si applica a tutta l'area residuale dell'articolo 19, per cui non avremmo alcuna ipotesi in cui non ci sia per il cittadino che deve ottenere un'autorizzazione o altro l'impossibilità di ottenerla per le more ingiustamente frapposte dalla pubblica amministrazione: o scatta l'articolo 19, quindi c'è un inizio di attività su autodenucia; o il silenzio-assenso dell'articolo 20, con l'onere per la pubblica amministrazione di rimuoverlo.

Gli articoli 19 e 20 vanno poi coordinati con l'articolo 21 che naturalmente contiene la previsione del reato nel caso di dichiarazioni mendaci o di false attestazioni, unica sanzione prevista per il reato oltre naturalmente il diniego dell'assenso dell'amministrazione all'esercizio dell'attività.

Sia pure con questa ineleganza della prima applicazione della legge n. 400, che la Camera ha voluto introdurre su suggerimento del Consiglio di Stato, tutto sommato non si tratta di una violazione gravissima per cui ritengo si possa accettare l'impianto dei tre articoli 19, 20 e 21 così come licenziati dall'altro ramo del Parlamento.

TOSSI BRUTTI. Abbiamo molto discusso di questi articoli 19 e 20 che forse potevano essere formulati in maniera più adeguata; tuttavia ritengo che ci siano ragioni per le quali è opportuno che questa legge venga licenziata quanto prima. Una di queste è rappresentata dal fatto che i comuni e le province sono in fase di costruzione dei loro statuti e dei loro regolamenti e quella che stiamo trattando è materia che interessa questa fase costituente. Con questo strumento legislativo consentiremmo ai comuni e alle province di tener conto di queste norme e valutare l'inserimento di questi principi anche negli statuti e nei regolamenti. Questo mi fa propendere per non ritardare ulteriormente l'approvazione del provvedimento.

Certo, alcune cose potevano essere modificate, tuttavia dopo aver esaminato con attenzione l'impianto della legge sono convinta che comunque essa abbisognerà di una certa sperimentazione. Siamo passati da una concezione autoritativa della pubblica amministrazione a una partecipazione del cittadino al procedimento amministrativo, in un rovesciamento dell'ottica del rapporto tra cittadino e pubblica amministrazione; probabilmente ci sarà bisogno di una fase di sperimentazione; quasi certamente domani sarà necessario rimettere mano alla materia per adeguarla alle esigenze che di volta in volta emergeranno.

Nel merito delle osservazioni del Presidente e della possibilità di emendare l'articolo 19 ritengo che esso non meriti una ulteriore precisazione nel senso che al quarto comma il termine «esclusivamente» ci fa ben comprendere come si tratti di provvedimenti nei quali la discrezionalità è minima e l'atto della pubblica amministrazione dipenda in modo quasi consequenziale dai presupposti fissati dalla legge. Sia pure in modo un po' contorto il quarto comma chiarisce le preoccupazioni del Presidente e non dovrebbe dare adito a difficoltà di interpretazione.

Per quanto riguarda l'articolo 20, che concerne l'area residuale, semmai è il silenzio-assenso che va sperimentato. I miglioramenti

proposti non sono tali da dover far subire a questa legge un differimento nel tempo. Il problema è troppo ampio e, a mio giudizio, non è possibile una soluzione senza una adeguata sperimentazione.

Per ultimo vorrei osservare che, siccome i regolamenti di cui agli articoli 19 e 20 saranno sottoposti alle Commissioni parlamentari competenti, sarà possibile verificare in quella sede l'attuazione data alle prescrizioni di cui all'articolo 17 della legge n. 400, in modo che da parte del Governo non si ecceda nella limitazione del pubblico interesse, giungendo ad un giusto punto di equilibrio tra la tutela del pubblico interesse e la tutela dell'interesse dei cittadini per avere provvedimenti che siano insieme solleciti e trasparenti da parte della pubblica amministrazione. La norma in sé contiene la valvola di sicurezza costituita dal parere delle Commissioni parlamentari per quanto riguarda questi regolamenti da emanarsi in base alla legge n. 400 del 1988, per l'individuazione dei casi specifici cui vanno applicati l'articolo 19 e l'articolo 20. Non posso dire che questo sia un criterio del tutto sufficiente *a priori*, però certamente è uno strumento che consente comunque un controllo parlamentare.

Quindi, dopo una riflessione più approfondita della questione, mettendo sulla bilancia i pro e i contro, alla fine forse è meglio concludere rapidamente l'*iter* di questo disegno di legge nel suo testo attuale in modo da consentirne l'immediata entrata in vigore, senza ulteriori ritardi e senza quei rischi ai quali faceva riferimento il Presidente, poichè, data l'attuale situazione politica, vi potrebbe addirittura essere il pericolo di far saltare la legge alla prossima legislatura.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione.

Metto ai voti l'articolo 19, di cui ho già dato lettura.

È approvato.

Passiamo all'esame degli articoli successivi:

Art. 20.

1. Con regolamento adottato ai sensi del comma 2 dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, sono determinati i casi in cui la domanda di rilascio di una autorizzazione, licenza, abilitazione, nulla osta, permesso od altro atto di consenso comunque denominato, cui sia subordinato lo svolgimento di un'attività privata, si considera accolta qualora non venga comunicato all'interessato il provvedimento di diniego entro il termine fissato per categorie di atti, in relazione alla complessità del rispettivo procedimento, dal medesimo predetto regolamento. In tali casi, sussistendone le ragioni di pubblico interesse, l'amministrazione competente può annullare l'atto di assenso illegittimamente formato, salvo che, ove ciò sia possibile, l'interessato provveda a sanare i vizi entro il termine prefissatogli dall'amministrazione stessa.

2. Ai fini dell'adozione del regolamento di cui al comma 1, il parere delle Commissioni parlamentari e del Consiglio di Stato deve essere reso entro sessanta giorni dalla richiesta. Decorso tale termine, il Governo procede comunque all'adozione dell'atto.

3. Restano ferme le disposizioni attualmente vigenti che stabiliscono regole analoghe o equipollenti a quelle previste dal presente articolo.

È approvato.

Art. 21.

1. Con la denuncia o con la domanda di cui agli articoli 19 e 20 l'interessato deve dichiarare la sussistenza dei presupposti e dei requisiti di legge richiesti. In caso di dichiarazioni mendaci o di false attestazioni non è ammessa la conformazione dell'attività e dei suoi effetti a legge o la sanatoria prevista dagli articoli medesimi ed il dichiarante è punito con la sanzione prevista dall'articolo 483 del codice penale, salvo che il fatto costituisca più grave reato.

2. Le sanzioni attualmente previste in caso di svolgimento dell'attività in carenza dell'atto di assenso dell'amministrazione o in difformità di esso si applicano anche nei riguardi di coloro i quali diano inizio all'attività ai sensi degli articoli 19 e 20 in mancanza dei requisiti richiesti o, comunque, in contrasto con la normativa vigente.

È approvato.

In relazione all'articolo 22, vorrei far rilevare che la Commissione parlamentare per le questioni regionali ha sottolineato l'opportunità di modificare il primo comma, riguardante il diritto di accesso ai documenti amministrativi, nel senso di accogliere la formulazione dell'articolo 7 della legge n. 142 del 1990, la quale attribuisce il diritto di accesso «ai cittadini, singoli e associati» e non lo riserva, come il testo in esame, a «chiunque vi abbia interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti». Questo è un punto delicato, su cui occorrerà certamente discutere.

Forse però, se non si fanno osservazioni, sarebbe preferibile a questo punto, riprendere l'esame degli articoli precedentemente accantonati.

Passiamo quindi all'esame dell'articolo 2, di cui do nuovamente lettura:

Art. 2.

1. Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad una istanza, ovvero debba essere iniziato d'ufficio, la pubblica amministrazione ha il dovere di concluderlo mediante l'adozione di un provvedimento espresso.

2. Le pubbliche amministrazioni determinano per ciascun tipo di procedimento, in quanto non sia già direttamente disposto per legge o

per regolamento, il termine entro cui esso deve concludersi. Tale termine decorre dall'inizio di ufficio del procedimento o dal ricevimento della domanda se il procedimento è ad iniziativa di parte.

3. Qualora le pubbliche amministrazioni non provvedano ai sensi del comma 2, il termine è di trenta giorni.

4. Le determinazioni adottate ai sensi del comma 2 sono rese pubbliche secondo quanto previsto dai singoli ordinamenti.

ACONE, *relatore alla Commissione*. Questo articolo fu accantonato perchè c'erano dei dubbi sulla locuzione «provvedimento espresso». Nella bozza Nigro invece si usava l'espressione «atto esterno sindacabile dagli interessati», cioè doveva essere un atto esterno al procedimento e come tale impugnabile da parte degli interessati.

Dico con molta franchezza che nella legge si usano indiscriminatamente i termini atto e provvedimento. La mia opinione, maturata dopo una lettura ripetuta del testo, è che tutto sommato i termini siano usati come sinonimi anche se il primo dovrebbe avere una portata maggiore.

Quando si parla di provvedimento espresso o di provvedimento finale vogliamo intendere quello che la manualistica amministrativa chiama atto conclusivo o atto finale e se siamo d'accordo nella equiparazione delle due espressioni, il fatto di usare il termine di provvedimento espresso, quindi non implicito, equivale all'atto esterno di cui si parlava nella bozza Nigro.

Queste considerazioni mi paiono sufficienti ad evitare una modifica del testo dell'articolo 2 e pertanto, se la Commissione è d'accordo, proporrei di superare le preoccupazioni che erano sorte in materia e approvare il testo dell'articolo 2 così come formulato.

PRESIDENTE. Credo che potremmo essere d'accordo sul fatto di approvarlo, chiarendo poi, attraverso queste dichiarazioni, l'equipollenza delle espressioni come le abbiamo interpretate sia negli articoli 4 e 5, «provvedimento finale», sia nell'articolo 2, «provvedimento espresso», in relazione a tutto il procedimento che ha avuto luogo prima di arrivare al provvedimento espresso.

Quindi, credo che su questo possiamo essere d'accordo. Se non ci sono obiezioni, chiudiamo la questione dell'articolo 2, risolvendola a favore del testo già approvato.

Metto pertanto ai voti l'articolo 2, nel testo di cui ho già dato lettura.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 3, precedentemente accantonato:

Art. 3.

1. Ogni provvedimento amministrativo, compresi quelli concernenti l'organizzazione amministrativa, lo svolgimento dei pubblici concorsi ed il personale, deve essere motivato, salvo che nelle ipotesi

previste dal comma 2. La motivazione deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione, in relazione alle risultanze dell'istruttoria.

2. La motivazione non è richiesta per gli atti normativi e per quelli a contenuto generale.

3. Se le ragioni della decisione risultano da altro atto dell'amministrazione richiamato dalla decisione stessa, insieme alla comunicazione di quest'ultima deve essere indicato e reso disponibile, a norma della presente legge, anche l'atto cui essa si richiama.

4. In ogni atto notificato al destinatario devono essere indicati il termine e l'autorità cui è possibile ricorrere.

ACONE, *relatore alla Commissione*. Per quanto riguarda l'articolo 3, si pone un altro problema, quello riguardante gli atti a contenuto generale.

Per la verità, la norma deriva da un emendamento presentato dall'onorevole Bassanini, recante questa dizione, che non è proprio quella della manualistica, poichè questa parla di atti generali e non di atti a contenuto generale, atti generali che a loro volta possono essere a contenuto normativo o a contenuto amministrativo. Nell'articolo 13, che già abbiamo approvato, troviamo la dizione di atti «amministrativi generali» che lascerebbe intendere che si tratta di atti generali a contenuto non normativo.

Quindi, proporrei di modificare il testo sostituendo l'espressione «a contenuto generale» con l'altra «generali a contenuto normativo».

TOSSI BRUTTI. Qual è la differenza? Gli atti normativi sono sempre a contenuto generale.

Vorrei un chiarimento per sapere qual è la differenza tra atti normativi e atti generali a contenuto normativo.

ACONE, *relatore alla Commissione*. Ci sono atti che hanno solo il contenuto normativo; sono classificabili tra gli atti generali, che possono essere, secondo la distinzione operata da Sandulli, atti generali a contenuto normativo e a contenuto non normativo.

TOSSI BRUTTI. Signor Presidente, ero partita da un presupposto diverso, considerata la necessità da tutti sottolineata, anche dalla Commissione per le questioni regionali nel suo parere, di agevolare l'entrata in vigore di questo provvedimento proprio per la novità dei principi che esso contiene, scontando anche alcune imprecisioni e difficoltà che indubbiamente ci sono, nel senso di sperimentare intanto la prima applicazione di questi principi, e poi si vedrà se sono necessari degli aggiustamenti. Però, se ora andiamo a stravolgere questo discorso, che abbiamo fatto per i punti più importanti del provvedimento, per una questione di aggettivi o per questioni che comunque sono già abbastanza chiare, sicuramente più chiare di quanto non lo fossero altre che abbiamo ritenuto di dover superare per favorire la rapida entrata in vigore del provvedimento, devo dichiarare il mio disagio, signor Presidente, in relazione alle dichiarazioni prima fatte. Infatti, se decidiamo in questo modo di rimettere il disegno di legge alla Camera

(il che significa che fino ad ottobre non se ne parla più; questa è la situazione), dobbiamo pensare ad una strategia: o diciamo che dobbiamo cambiare alcuni punti importanti oppure decidiamo di non procedere a modifiche, tanto meno se riguardano questioni di carattere meramente lessicale. Delle due l'una: o decidiamo di apportare modifiche, allora facciamolo per le due o tre questioni importanti che vi possono essere, altrimenti decidiamo, ripeto, di approvare il testo così com'è, ma certo non rinviarlo all'altro ramo del Parlamento per questioni di aggettivi. Faremmo infatti una figura ai limiti del ridicolo. Abbiamo discusso, anche vivacemente, a lungo questo provvedimento, e ora il risultato sarebbe quello di modificare alcuni termini.

Vorrei che questo punto sia chiarito. Deve essere palesemente detto quello che si intende fare, in modo che ognuno possa assumere le conseguenti decisioni.

GASPARI, *ministro per la funzione pubblica*. Mi associo a quanto testè dichiarato dalla senatrice Tossi Brutti. Dobbiamo anche considerare la mole di lavoro della Camera dei deputati, per cui un rinvio del provvedimento significherebbe attendere, per la sua approvazione, la fine dell'anno. È una legge in discussione ormai da molto tempo ma che, sia pure con tutti i suoi difetti, comporterà certamente risultati positivi a favore del cittadino.

Quindi è opportuno sacrificare l'esigenza di rifiniture tecniche ad alto livello a vantaggio del cittadino che finalmente con questa legge vedrà in parte agevolato il suo rapporto con le amministrazioni pubbliche.

PRESIDENTE. Il punto più delicato riguarda l'articolo 29, in relazione al parere espresso dalla Commissione parlamentare per le questioni regionali. In effetti bisognerebbe rivedere soprattutto l'ultimo articolo. Comunque, se si potessero superare i rilievi espressi, si potrebbe anche fare un coordinamento tra quello che abbiamo già votato e quello che ancora resta da approvare in ordine alle unità amministrative responsabili. Si potrebbe forse, prima della votazione finale, precisare in qualche modo che tutto l'insieme dei testi votati chiarisce ciò che si era modificato. Ma molto dipende dall'eventuale reiezione degli emendamenti presentati dal senatore Boato e dal non accoglimento di quanto rilevato dalla Commissione parlamentare per le questioni regionali, anche se indubbiamente si tratta di una proposta migliorativa sul piano logico. Quindi, dobbiamo valutare se si possano ritenere superabili i rilievi formulati da questo organo, in modo da poter superare anche le ulteriori perplessità che vi possono essere per altri articoli del provvedimento e procedere alla sua approvazione senza modificazioni.

ACONE, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, proporrei di accantonare momentaneamente l'articolo 3. Potremmo quindi procedere alla votazione, senza modifiche, dell'articolo 5, poichè ritengo superate le perplessità che ne avevano suggerito l'accantonamento: in effetti, la figura del dirigente cui si riferisce il comma 1 della disposizione non deve essere interpretata con riguardo all'ordinamento

del personale e alle qualifiche in cui esso si articola, bensì avendo presente il rapporto di mera preposizione funzionale che caratterizza le unità organizzative.

PRESIDENTE. Credo che la Commissione convenga con questa interpretazione.

Quindi, avendo deciso di accantonare l'articolo 3, procediamo alla votazione dell'articolo 5 di cui do nuovamente lettura:

Art. 5.

1. Il dirigente di ciascuna unità organizzativa provvede ad assegnare a sè o ad altro dipendente addetto all'unità la responsabilità dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento nonchè, eventualmente, dell'adozione del provvedimento finale.

2. Fino a quando non sia effettuata l'assegnazione di cui al comma 1, è considerato responsabile del singolo procedimento il funzionario preposto alla unità organizzativa determinata a norma del comma 1 dell'articolo 4.

3. L'unità organizzativa competente e il nominativo del responsabile del procedimento sono comunicati ai soggetti di cui all'articolo 7 e, a richiesta, a chiunque vi abbia interesse.

È approvato.

Poichè in Aula sono in corso delle votazioni, sospendo brevemente la seduta.

I lavori, sospesi alle ore 18, sono ripresi alle ore 18,45.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame del capo V, concernente l'accesso ai documenti amministrativi.

Relativamente a tale capo è stato presentato il seguente emendamento:

Sostituire il titolo: «Accesso ai documenti amministrativi» con il seguente: «Diritto all'informazione sull'attività amministrativa».

BOATO, CORLEONE, MODUGNO, STRIK
LIEVERS, POLLICE

Do lettura dell'articolo 22:

CAPO V

ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Art. 22.

1. Al fine di assicurare la trasparenza dell'attività amministrativa e di favorirne lo svolgimento imparziale è riconosciuto a chiunque vi

abbia interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti il diritto di accesso ai documenti amministrativi, secondo le modalità stabilite dalla presente legge.

2. È considerato documento amministrativo ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni, formati dalle pubbliche amministrazioni o, comunque, utilizzati ai fini dell'attività amministrativa.

3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge le amministrazioni interessate adottano le misure organizzative idonee a garantire l'applicazione della disposizione di cui al comma 1, dandone comunicazione alla Commissione di cui all'articolo 27.

A questo articolo è stato presentato il seguente emendamento:

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. ...

1. Al fine di assicurare la trasparenza dell'attività delle pubbliche amministrazioni è riconosciuto a tutti il diritto all'informazione su ogni fonte informativa rilevante per lo svolgimento di tale attività.

2. Ha natura di fonte informativa ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie di dati, atti o fatti, anche interni propri delle pubbliche amministrazioni o comunque da esse prese in esame ai fini dell'attività amministrativa.

3. Il diritto di cui al comma 1 è esercitabile anche nei confronti di informazioni trasmesse da terzi, quando l'ente ricevente abbia per legge il diritto di raccoglierle direttamente, oppure di esigerne la trasmissione.

4. È fatto obbligo alle pubbliche amministrazioni di provvedere alla documentazione di dati, atti o fatti rilevanti per la propria attività e di assicurare a chiunque l'esercizio del diritto di accesso».

BOATO, CORLEONE, MODUGNO, STRIK
LIEVERS, POLLICE

BOATO. Signor Presidente, colleghi, pur non avendo tradotto in emendamenti i rilievi critici formulati in merito agli articoli che compongono i primi quattro capi del disegno di legge - rilievi del resto condivisi da molti colleghi - ritengo che sia stata una scelta sbagliata quella di non aver apportato modifiche migliorative al testo, almeno sotto il profilo della più corretta terminologia giuridica e della coerenza interpretativa. Non sono certo un fautore dell'innovazione terminologica ad ogni costo, ma ritengo che quando si introducono delle innovazioni sia necessario intervenire in modo omogeneo sul testo per evitare errori di interpretazione. Non c'è dubbio, per esempio, che per quanto riguarda la questione dei dirigenti delle unità organizzative di cui all'articolo 5, il testo approvato dalla Camera potrebbe dare luogo ad un notevole contenzioso sindacale. Ribadisco, quindi, il mio giudizio

che sia stato un errore non aver apportato al testo degli articoli sin qui approvati neppure le modifiche più strettamente necessarie per una loro migliore comprensione.

La finalità degli emendamenti che presentiamo ai vari articoli di cui si compone il capo V è quella di accentuare gli aspetti innovativi della legge, consentendo l'esercizio di un vero e proprio diritto all'informazione, garantito alla generalità dei cittadini, per quanto riguarda i documenti amministrativi. Questa è la logica che è sottesa a tutti gli emendamenti che si riferiscono agli articoli del capo V. All'esigenza di garantire la maggiore trasparenza del diritto all'informazione è ispirata anche la nostra proposta di sostituire l'attuale formulazione del capo V con l'altra: «Diritto all'informazione sull'attività amministrativa». La finalità della nostra proposta è quella di tramutare l'accesso in un diritto all'informazione che sia privo dei vincoli che non siano strettamente necessari. Ovviamente, alcuni vincoli devono rimanere per quanto riguarda la segretezza e il diritto alla tutela della *privacy*. Al di là di tali vincoli, a noi sembra opportuno che questa legge, proprio perchè è innovativa e importante, abbia il massimo di estensione. Questa considerazione non riguarda soltanto l'articolo 22, ma anche gli articoli successivi e, per esempio, l'articolo 23, laddove si fa riferimento alle amministrazioni dello Stato, ivi comprese le aziende autonome, gli enti pubblici ed i concessionari di pubblici servizi, ma non si fa riferimento alle Regioni e agli enti locali. È ben vero che nella legge sugli enti locali c'è un articolo che riguarda specificatamente questo punto, ma è altrettanto vero che questa è la legge di carattere generale che riguarda il diritto all'informazione e all'accesso ai documenti amministrativi. A nostro avviso, è necessario dare una impostazione di carattere generale nell'ambito di questo disegno di legge, con riferimento sia allo Stato che alle Regioni e agli enti locali, rispetto al quale costituirà un caso specifico, semmai, quanto previsto dall'articolo 7 della legge sulle autonomie locali.

ACONE, *relatore alla Commissione*. Per quanto riguarda l'emendamento interamente sostitutivo dell'articolo 22, le cui finalità sono state testè illustrate dal senatore Boato, il relatore non può che esprimere un parere contrario. Con tale emendamento si vorrebbe riconoscere un diritto all'informazione, e non soltanto all'accesso ai documenti amministrativi, e tale diritto dovrebbe essere generalizzato, nel senso di prescindere da qualsiasi situazione soggettiva di cui il soggetto è portatore per riconoscerla a chiunque. Alla Camera dei deputati fu presentato dal Gruppo cui appartiene il senatore Boato analogo emendamento.

BOATO. Desidero precisare che alla Camera l'emendamento è stato presentato dal Gruppo verde mentre ora è presentato dal Gruppo federalista europeo ecologista.

ACONE, *relatore alla Commissione*. Le obiezioni all'emendamento proposto furono varie. La prima è che non essendosi attuata una compiuta informatizzazione della pubblica amministrazione, la norma proposta sarebbe per il momento inapplicabile. Un'altra obiezione

avanzata era quella per cui sganciare il diritto all'accesso all'informazione da una situazione giuridica sostanziale significherebbe superare, per così dire, alcuni principi, che sono stati riaffermati anche in questa legge, che consentono la possibilità della partecipazione e quindi della documentazione soltanto quando vi è interesse. D'altronde, anche nell'ordinamento delle autonomie locali si fa riferimento all'interesse, anche se devo dire che nel modificare la primitiva stesura dell'articolo 22 si è adottata l'espressione «chiunque vi abbia interesse» in sostituzione di quella, adottata anche nell'articolo 7 della legge sulle autonomie locali «cittadini singoli o associati» che, come è detto anche nel parere della Commissione bicamerale per gli affari regionali, sarebbe espressione più opportuna di quella adottata nell'articolo 22. A questo punto non posso che ribadire il mio parere contrario, in generale sugli emendamenti presentati agli articoli del capo V e in particolare anche su quello che propone la modifica del capo stesso.

Devo dichiarare il mio parere contrario a questa proposta di modifica concernente la sostituzione delle parole: «Accesso ai documenti amministrativi» con le altre: «Diritto all'informazione sull'attività amministrativa». Il relatore è infatti dell'avviso che questa ulteriore, sia pure apprezzabile, esigenza che viene posta da questo emendamento non sia realizzabile in questo momento nel nostro paese, considerato lo stato in cui si trova ad operare la pubblica amministrazione.

GASPARI, *ministro per la funzione pubblica*. Condivido pienamente quanto dichiarato dal relatore.

Gli emendamenti presentati dal senatore Boato mirano in effetti a prefigurare un diritto soggettivo di chiunque all'informazione, prescindendo dalla sussistenza di un qualsiasi interesse reale individuale.

Ora, nell'elaborazione di questo provvedimento in prima lettura, si è sviluppato al massimo il concetto di interesse reale, riconoscendolo ad una serie di categorie escluse in precedenza. Quindi si è ampliato questo concetto fino al suo estremo limite.

Gli emendamenti del senatore Boato propongono ora una ulteriore estensione alla generalità dei cittadini. Non escludo che in un futuro non lontano un'ipotesi di questo genere non possa essere accettata dalla pubblica amministrazione, ma allo stato attuale non è possibile per due ragioni fondamentali. La prima è rappresentata dalla struttura dell'organizzazione amministrativa, che produce servizi per conto proprio e per conto terzi, la cui dimensione è correlata alla produzione dei beni e dei servizi che deve avere a sua disposizione e per i cittadini. È evidente che l'estensione *erga omnes* di un diritto soggettivo all'informazione potrebbe creare problemi tali da mettere in crisi l'amministrazione stessa.

Ritengo che tale aspetto non possa essere disgiunto dalla considerazione che con questo provvedimento si compie già un coraggioso passo in avanti estendendo il riconoscimento dell'interesse individuale e quindi il diritto all'informazione.

Vorrei aggiungere che dobbiamo guardare anche in prospettiva il futuro dell'amministrazione. Oggi, la Funzione pubblica sta lavorando per realizzare dei prototipi tecnologici che dovrebbero consentire al cittadino la fruizione diretta di taluni servizi, promuovendoli lui stesso,

di solito prodotti dalla pubblica amministrazione. Tale studio è in una fase iniziale, comunque questa tecnologia dovrà penetrare in profondità nell'ambito della pubblica amministrazione, e quando questo processo sarà attuato - mi auguro in tempi abbastanza brevi - probabilmente si creeranno le condizioni che, senza mettere in crisi la pubblica amministrazione, consentiranno al cittadino di avere tutte le informazioni che vuole, anche prescindendo da un diritto soggettivo. Ma questo potrà avvenire solo in futuro, con una amministrazione in grado di fornire illimitatamente questi servizi. Oggi però, sia pure con tutte le buone intenzioni, questo non è possibile e a me sembra che il senatore Boato voglia precorrere i tempi con le sue proposte emendative. Probabilmente, se seguissimo la strada da lui proposta, finiremmo per rendere ancora più difficile il conseguimento della finalità che questo provvedimento si propone, cioè di accelerare e facilitare il rapporto con i cittadini.

Per tali ragioni, mi associo - ripeto - alle considerazioni del relatore ed esprimo il parere contrario del Governo.

TOSSI BRUTTI. Signor Presidente, alcuni degli emendamenti in esame sono per certi aspetti condivisibili. Noi stessi avevamo predisposto alcuni emendamenti, che poi non abbiamo presentato, consapevoli del fatto che ciò che è più importante è la rapida entrata in vigore del provvedimento. Siamo infatti convinti che in esso vi sono importanti innovazioni. Certamente, alcune soluzioni sono inadeguate; tuttavia, la cosa peggiore sarebbe che questa legge di nuovo rimanesse in una sorta di limbo, così come è stato fino ad oggi trattandosi di un testo che risale al 1984. Il rischio che si corre è troppo grande, considerando anche l'andamento di questa legislatura, come ho già detto prima, e il pericolo che si giunga al suo termine prima della scadenza prevista, che sicuramente travolgerebbe ancora una volta questo provvedimento.

Riteniamo che questa sia l'esigenza più importante da tenere presente. Si tratta di una legge che dovrà essere sperimentata e che, se saranno necessarie modifiche, queste si potranno, anzi probabilmente si dovranno, introdurre. Infatti, a seguito della sperimentazione che si effettuerà presso la pubblica amministrazione nel nuovo rapporto che auspichiamo si instauri tra cittadino e pubblica amministrazione probabilmente si riveleranno necessari degli aggiustamenti. Riteniamo tuttavia che sia stato compiuto comunque un salto di qualità e che si sia raggiunto un risultato positivo.

Pur ritenendo - ripeto - alcuni di questi emendamenti condivisibili, pensiamo che non valga proprio la pena di correre il rischio di ritardare l'approvazione di questo disegno di legge, tenendo conto che, comunque, non potrebbe essere approvato dall'altro ramo del Parlamento prima della ripresa autunnale dei lavori: peraltro, considerando la quantità di lavoro che la I Commissione della Camera dovrà affrontare, non possiamo sapere che fine potrebbe fare.

BOATO. Signor Presidente, ho il massimo rispetto per le opinioni espresse però, francamente, trovo poco fondato il ragionamento che è stato fatto. Anzitutto vorrei dire alla senatrice Tossi Brutti che io, come lei, sono un parlamentare che è stato eletto nel giugno 1987, ma non

sono iscritto alla «Lega per la salvezza della X legislatura», e ritengo che il modo peggiore per mettere in atto meccanismi anche psicologici sia proprio quello di approvare un disegno di legge perchè si presume che la legislatura finisca in anticipo. Questo diventa un circolo vizioso. Mi sembra che si possa riconoscere che il Senato sta portando avanti con celerità e con scrupolo il proprio lavoro: il suo compito è quello di approvare rapidamente disegni di legge importanti, ma anche quello di apportare modifiche innovative e migliorative ai disegni di legge. Credo che nessuno possa criticare questo, nè il Senato in generale nè la 1^a Commissione in particolare, affermando che si blocca un disegno di legge come quello oggi in discussione, la cui importanza è da tutti riconosciuta. Questa è una strada sbagliata, a mio avviso, cioè quella di fare in fretta altrimenti la legge non verrà più approvata.

La Camera ha approvato il disegno di legge, quindi non mi pare che esista una volontà ostruzionistica. Una serie di perplessità e di riflessioni erano già emerse nel corso del dibattito alla Camera e anche qui al Senato. Pur rispettando le motivazioni del Governo e di altri colleghi, tuttavia non le posso condividere perchè mi sembra una abdicazione dei compiti istituzionali del Parlamento. La procedura bicamerale non è finalizzata solo a una ratifica ma a un miglioramento del disegno di legge.

Lo spirito con cui abbiamo formulato gli emendamenti mi pare sia stato espresso in modo corretto dal relatore, forse anche meglio di me.

Prima di votare questo primo emendamento vorrei fare un esempio circa un articolo successivo. Nell'articolo 24, comma 2, si dice che il Governo è autorizzato ad emanare, ai sensi del comma 2 dell'articolo 17 della legge n. 400, uno o più decreti. In realtà i decreti li deve emanare il Presidente della Repubblica mentre in questo caso sarebbe più corretto fare riferimento ai regolamenti previsti da questa disposizione. Si tratta di un pasticcio terminologico grave di fronte al quale la 1^a Commissione non può chiudere gli occhi anche se si tratta di una questione terminologica.

ACONE, *relatore alla Commissione*. In base al parere della Commissione parlamentare per le questioni regionali esiste il problema di coordinare le disposizioni dell'articolo 22 con quelle della legge sulle autonomie locali.

BOATO. Si tratta di due leggi che daranno luogo ad interpretazioni difformi e mi sembra un esempio di scarsa responsabilità legislativa da parte vostra. Trovo giusto che il relatore molto correttamente sollevi il problema.

Pertanto dichiaro che mi asterrò sull'articolo mentre voterò naturalmente a favore dell'emendamento da me presentato.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento presentato dal senatore Boato, interamente sostitutivo dell'articolo.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'articolo 22.

MURMURA. Dichiaro la mia astensione su questo articolo.

BOATO. Ribadisco il mio voto di astensione.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 22 nel suo complesso.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 23. Ne do lettura:

Art. 23.

1. Il diritto di accesso di cui all'articolo 22 si esercita nei confronti delle amministrazioni dello Stato, ivi compresi le aziende autonome, gli enti pubblici ed i concessionari di pubblici servizi.

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al comma 1, sostituire le parole: «di accesso», con le seguenti: «all'informazione».

BOATO

Al comma 1, sopprimere le parole: «delle amministrazioni».

BOATO

Al comma 1, dopo le parole: «dello Stato», aggiungere le seguenti: «delle Regioni e degli altri enti locali».

BOATO

Il primo emendamento è precluso dalla precedente votazione dell'articolo 22.

BOATO. I rimanenti emendamenti vanno visti in modo conseguenziale e sono finalizzati a comprendere nella portata dell'articolo 23 l'insieme dello Stato nel suo complesso, non solo lo Stato centrale ma tutte le sue articolazioni così come previsto dalla Costituzione, comprendendo sia le Regioni che gli enti locali.

ACONE, *relatore alla Commissione*. Alla Camera si è fatto un gran discutere in ordine al fatto che per l'accesso non si parli degli enti locali. Da una parte, come ha detto il collega Lanzinger, si ritiene la necessità di prevedere in questa legge l'applicabilità agli enti locali; dall'altra parte, si è ritenuto che essendoci già una disciplina contenuta nell'articolo 7 della legge sulle autonomie locali non ci fosse bisogno di una ulteriore previsione in questa legge. In un certo senso secondo una opinione esistono due discipline dell'accesso ai documenti amministrativi: una generale per lo Stato e gli enti pubblici, l'altra specifica per gli enti locali. Secondo altri l'unica disciplina dovrebbe essere quella che andiamo ad adottare e l'articolo 7 non rappresenterebbe, nella

consecutio delle leggi, che una applicazione dei principi che andiamo ad adottare in sede generale.

La scelta della Camera non mi è sembrata opportuna, però ci troviamo di fronte al solito problema di cui abbiamo parlato più volte di fare buon viso a cattivo gioco.

GASPARI, *ministro per la funzione pubblica*. Desidero semplicemente far notare che nella categoria degli enti pubblici rientrano anche le Regioni e gli enti locali. D'altra parte, in molti articoli, tra cui l'articolo 29, si fa espresso riferimento alle Regioni e agli enti locali. Quindi, non vi è dubbio che la normativa disciplina un settore che comprende anche gli enti locali e le Regioni.

ACONE, *relatore alla Commissione*. La mia intenzione era solo quella di illustrare i problemi che si pongono in questo caso.

MURMURA. Signor Presidente, colleghi, vorrei, proprio per non pregiudicare e contrastare l'interpretazione ampia della norma, esposta dal Ministro, invitare il senatore Boato a ritirare gli emendamenti da lui illustrati. Certo, se non fossimo condizionati dall'esigenza che ci spinge a portare comunque a conclusione, per aumentare il consuntivo positivo del Parlamento, l'iter di questo disegno di legge, sarei favorevole ad accogliere le proposte emendative presentate dal senatore Boato. Però, vista l'interpretazione lata che si intende dare della norma, ritengo sia più opportuno ritirare questi emendamenti, che si muovono in senso contrario a tale interpretazione.

PRESIDENTE. Mi associo alla richiesta avanzata dal senatore Murmura e ritengo che ritirare gli emendamenti contribuisca ad evitare equivoci.

BOATO. Devo dire di essere molto incerto sul ritiro o meno degli emendamenti perchè il riferimento all'articolo 29 fatto dalla collega Tossi Brutti è corretto, ma non è alternativo all'esplicito richiamo alle Regioni e agli enti locali proposto all'articolo 23. Comprendo che all'articolo 29 si fa esplicito riferimento ai compiti delle Regioni dopo l'approvazione di questo disegno di legge, ma nulla vieta, e anzi rende più sistematico il provvedimento, un esplicito richiamo alle Regioni anche nell'articolo 23. Che il concetto di «enti pubblici» comprenda anche gli enti locali francamente mi sembra, pur non essendo io un grande giurista, un'affermazione che deriva da una interpretazione eccessivamente estensiva. Però, visto che è questa l'interpretazione che si intende lasciare agli atti parlamentari - interpretazione avallata dal consenso della maggioranza della Commissione - accolgo, non potendo però nascondere un certo disappunto, l'invito del senatore Murmura e ritiro gli emendamenti all'articolo 23.

PRESIDENTE. Ringrazio il senatore Boato per aver accolto l'invito rivoltogli.

Non essendovi altri emendamenti oltre a quelli testè ritirati, passiamo alla votazione dell'articolo 23.

BOATO. Dichiaro che mi asterrò dal voto.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 23.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 24:

Art. 24.

1. Il diritto di accesso è escluso per i documenti coperti da segreto di Stato ai sensi dell'articolo 12 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, nonchè nei casi di segreto o di divieto di divulgazione altrimenti previsti dall'ordinamento.

2. Il Governo è autorizzato ad emanare, ai sensi del comma 2 dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti intesi a disciplinare le modalità di esercizio del diritto di accesso e gli altri casi di esclusione del diritto di accesso in relazione alla esigenza di salvaguardare:

- a) la sicurezza, la difesa nazionale e le relazioni internazionali;
- b) la politica monetaria e valutaria;
- c) l'ordine pubblico e la prevenzione e repressione della criminalità;
- d) la riservatezza di terzi, persone, gruppi ed imprese, garantendo peraltro agli interessati la visione degli atti relativi ai procedimenti amministrativi, la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i loro interessi giuridici.

3. Con i decreti di cui al comma 2 sono altresì stabilite norme particolari per assicurare che l'accesso ai dati raccolti mediante strumenti informatici avvenga nel rispetto delle esigenze di cui al medesimo comma 2.

4. Le singole amministrazioni hanno l'obbligo di individuare, con uno o più regolamenti da emanarsi entro i sei mesi successivi, le categorie di documenti da esse formati o comunque rientranti nella loro disponibilità sottratti all'accesso per le esigenze di cui al comma 2.

5. Restano ferme le disposizioni previste dall'articolo 9 della legge 1° aprile 1981, n. 121, come modificato dall'articolo 26 della legge 10 ottobre 1986, n. 668, e dalle relative norme di attuazione, nonchè ogni altra disposizione attualmente vigente che limiti l'accesso ai documenti amministrativi.

6. I soggetti indicati nell'articolo 23 hanno facoltà di differire l'accesso ai documenti richiesti sino a quando la conoscenza di essi possa impedire o gravemente ostacolare lo svolgimento dell'azione amministrativa. Non è comunque ammesso l'accesso agli atti preparatori nel corso della formazione dei provvedimenti di cui all'articolo 13, salvo diverse disposizioni di legge.

A questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sostituire il comma 1 e il comma 2 con i seguenti:

«1. L'esercizio del diritto all'informazione è limitato dal segreto di Stato ai sensi dell'articolo 12 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, nonché nei casi in cui pregiudichi:

- a) la sicurezza, la difesa nazionale e le relazioni internazionali;
- b) gli interessi economici fondamentali dello Stato;
- c) la prevenzione e la repressione della criminalità;
- d) la riservatezza delle persone e dei gruppi;
- e) il segreto industriale.

2. La riservatezza e il segreto industriale non possono limitare il diritto di accesso delle persone e dei gruppi alle informazioni che li riguardano.

BOATO, CORLEONE, MODUGNO, STRIK
LIEVERS, POLLICE

Sostituire il comma 1 e il comma 2 con il seguente:

«1. L'esercizio del diritto all'informazione è limitato dal segreto di Stato ai sensi dell'articolo 12 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, nonché nei casi in cui pregiudichi:

- a) la sicurezza, la difesa nazionale e le relazioni internazionali;
- b) gli interessi economici fondamentali dello Stato;
- c) la prevenzione e la repressione della criminalità;
- d) la riservatezza delle persone e dei gruppi;
- e) il segreto industriale.

BOATO, CORLEONE, MODUGNO, STRIK
LIEVERS, POLLICE

Dopo il comma 2, inserire il seguente comma:

2-bis. Per disciplinare le modalità di esercizio del diritto di accesso e per individuare le fonti informative non suscettibili di divulgazione perchè pregiudizievoli degli interessi di cui al comma 1, il Governo, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di cui all'articolo 12 della legge 23 agosto 1988, n. 400, adotta un regolamento, nei modi e nei tempi previsti dal comma 4 dell'articolo 27 della presente legge».

BOATO, CORLEONE, MODUGNO, STRIK
LIEVERS, POLLICE

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Con il medesimo regolamento saranno altresì stabilite norme particolari per assicurare che l'accesso ai dati raccolti mediante

strumenti informatici avvenga nel rispetto delle esigenze di cui al comma 1».

BOATO, CORLEONE, MODUGNO, STRIK
LIEVERS, POLLICE

Sopprimere il comma 4.

BOATO, CORLEONE, MODUGNO, STRIK
LIEVERS, POLLICE

Al comma 5, sopprimere le parole: «nonchè ogni altra disposizione attualmente vigente che limiti l'accesso ai documenti amministrativi».

BOATO, CORLEONE, MODUGNO, STRIK
LIEVERS, POLLICE

Sopprimere il comma 6.

BOATO, CORLEONE, MODUGNO, STRIK
LIEVERS, POLLICE

BOATO. Signor Presidente, con il primo degli emendamenti da noi presentati si intende sostituire i commi 1 e 2 dell'articolo 24 per eliminare alla radice la formulazione errata del secondo comma del testo al nostro esame. Anche in questo caso non si tratta di cancellare i riferimenti al segreto di Stato - nessuno dei nostri emendamenti è di carattere massimalistico - ma di formularli in modo più corretto e di evitare una eccessiva estensione alla portata delle limitazioni previste dall'articolo 2 del disegno di legge al nostro esame. In subordine alla proposta di sostituire i commi 1 e 2 con due nuovi commi, abbiamo presentato anche un emendamento di portata più limitata, sempre riguardante i commi 1 e 2. Abbiamo poi presentato un emendamento tendente ad inserire un comma 2-bis, riguardante l'adozione di un regolamento. La formulazione del comma da noi proposto appare corretta in quanto si propone di adottare un regolamento, in base a quanto previsto dalla legge sulla Presidenza del Consiglio, per disciplinare le modalità dell'esercizio del diritto all'informazione. Con un altro emendamento proponiamo di sostituire il comma 3, facendo sempre riferimento non a decreti ma al regolamento. Proponiamo inoltre la soppressione del comma 4, che ci sembra francamente aberrante. La discrezionalità concessa alle singole amministrazioni, ciascuna delle quali dovrà emanare uno o più regolamenti per individuare le categorie di documenti sottratti all'accesso, ci sembra francamente un modo di vanificare quanto è previsto negli altri articoli del provvedimento. La norma che proponiamo di sopprimere darebbe inoltre luogo ad una notevole difficoltà interpretativa in quanto ogni singola amministrazione dovrebbe emanare un suo singolo regolamento al riguardo.

Con un altro emendamento proponiamo di sopprimere al comma 5 le parole: «nonchè ogni altra disposizione attualmente vigente che limiti

l'accesso ai documenti amministrativi», in quanto anche questa è una espressione di portata così vasta (che mantiene tra l'altro in vigore le norme preesistenti, mentre invece una nuova legge come questa che disciplina *ex novo* l'insieme della materia non dovrebbe mantenere in vigore altre disposizioni), che non appare francamente accettabile. Mantenere in vigore disposizioni preesistenti, nel momento in cui con una nuova legge si intendono affermare principi di carattere generale, sia pure con le limitazioni che prima il Ministro ha ricordato, non ci sembra veramente corretto neppure dal punto di vista della coerenza e della sistematicità della nuova disciplina. D'altronde, se non ricordo male, anche per quanto riguarda l'articolo 23, votato precedentemente, perplessità esplicite erano state espresse dal relatore. Quelli che noi sottoponiamo all'attenzione della Commissione sono puri e semplici miglioramenti che renderebbero la legge di più rigorosa applicazione. Dico questo anche avendo presenti le preoccupazioni espresse dal Ministro all'inizio dell'esame del capo V. In questa ottica proponiamo di sopprimere anche il comma 6 dell'articolo in esame.

MURMURA. Vorrei domandare al relatore come si concilia questo articolo con il provvedimento sul segreto di Stato approvato dall'Aula del Senato e che presto diventerà legge.

ACONE, *relatore alla Commissione*. Non essendo stato modificato l'articolo 12 della legge sul segreto di Stato non mi sembra che sorgano problemi al riguardo.

TOSSI BRUTTI. Vorrei brevemente soffermarmi sulla citata questione delle competenze, in materia, delle singole amministrazioni di cui al comma 4. La norma al riguardo mi sembra molto opportuna in quanto, con regolamento del Governo, vengono individuati i casi e i criteri sia dell'esclusione, sia dell'accesso, e sono poi le singole amministrazioni che, alla stregua di questa legge e dei casi individuati dal Governo, devono poi provvedere all'elenco degli atti non ostensibili. Mi sembra che questa norma rappresenti una garanzia per il cittadino in quanto si chiarisce una volta per tutte quali sono i documenti per i quali è vietato l'accesso.

Secondo me, sarebbe invece meno trasparente se di volta in volta si dicesse che a questo si può accedere, a quest'altro non si può accedere, sia pure indicando una motivazione, come ovviamente dovrebbe fare la pubblica amministrazione. Mi sembra che l'elencazione preventiva tuteli maggiormente il cittadino, nè si può pensare che avvenga con regolamento governativo l'individuazione di tutti i casi in cui possa essere vietata l'esibizione del documento.

È per tale ragione che ritengo che il comma 4 sia abbastanza importante sotto questo profilo. Esso garantisce infatti la pubblicità, quindi in un certo senso la trasparenza.

PRESIDENTE. Vorrei far presente che comunque i regolamenti adottati dalle singole amministrazioni possono essere impugnati secondo il regime ordinario.

Certo, riconosco comunque che si potrebbero apportare modifiche migliorative, a cominciare dal comma 2 dell'articolo 24, che adotta una terminologia impropria rispetto alla legge sulla Presidenza del Consiglio. Però, poichè su alcuni punti, come per quanto riguarda alcuni compiti delle Regioni, si dovrà ricorrere a delle precisazione, ritengo che questo lavoro in due tempi forse per questa fattispecie è consigliabile, perchè ci troviamo in una situazione che è un po' cambiata rispetto a quella che avevamo di fronte quando abbiamo cominciato a discutere.

Passiamo ora alla votazione degli emendamenti presentati all'articolo 24 dal senatore Boato e da altri senatori.

Metto anzitutto ai voti l'emendamento volto a sostituire i commi 1 e 2 con i seguenti:

«1. L'esercizio del diritto all'informazione è limitato dal segreto di Stato ai sensi dell'articolo 12 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, nonchè nei casi in cui pregiudichi:

- a) la sicurezza, la difesa nazionale e le relazioni internazionali;
- b) gli interessi economici fondamentali dello Stato;
- c) la prevenzione e la repressione della criminalità;
- d) la riservatezza delle persone e dei gruppi;
- e) il segreto industriale.

2. La riservatezza e il segreto industriale non possono limitare il diritto di accesso delle persone e dei gruppi alle informazioni che li riguardano».

Non è approvato.

Metto ai voti il secondo emendamento volto a sostituire i commi 1 e 2 con il seguente:

«1. L'esercizio del diritto all'informazione è limitato dal segreto di Stato ai sensi dell'articolo 12 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, nonchè nei casi in cui pregiudichi:

- a) la sicurezza, la difesa nazionale e le relazioni internazionali;
- b) gli interessi economici fondamentali dello Stato;
- c) la prevenzione e la repressione della criminalità;
- d) la riservatezza delle persone e dei gruppi;
- e) il segreto industriale».

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento volto ad inserire, dopo il comma 2, il seguente:

«2-bis. Per disciplinare le modalità di esercizio del diritto di accesso e per individuare le fonti informative non suscettibili di divulgazione perchè pregiudizievoli degli interessi di cui al comma 1, il Governo, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di cui all'articolo 12 della legge 23 agosto 1988, n. 400, adotta

un regolamento, nei modi e nei tempi previsti dal comma 4 dell'articolo 27 della presente legge».

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento volto a sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Con il medesimo regolamento saranno altresì stabilite norme particolari per assicurare che l'accesso ai dati raccolti mediante strumenti informatici avvenga nel rispetto delle esigenze di cui al comma 1».

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento volto a sopprimere il comma 4.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento volto a sopprimere, al comma 5, le parole: «nonchè ogni altra disposizione attualmente vigente che limiti l'accesso ai documenti amministrativi».

ACONE, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, se mi è consentito, vorrei far rilevare a questo riguardo che ciò non significa che queste disposizioni restino in vigore perchè il problema è sempre quello dell'interpretazione. Quindi, se ci sono delle disposizioni che confliggono con questa legge, queste evidentemente vengono meno. Pertanto, non cambia molto se lo mettiamo o meno.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento al comma 5.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento soppressivo del comma 6.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'articolo 24.

BOATO. Signor Presidente, intervengo per dichiarare il mio voto contrario a questo articolo, non solo perchè contiene errori gravi di terminologia giuridica, che sono stati rilevati, ma anche perchè si riconosce una discrezionalità eccessivamente ampia alla pubblica amministrazione. Laddove infatti si riconosce questo potere alle singole amministrazioni, una interpretazione così benevola sarà poi smentita dai fatti poichè quando si autorizzano più amministrazioni a sottrarre all'accesso intere categorie di documenti, in realtà non si assolve un compito di trasparenza e di garanzia di pubblicità ma si fa esattamente l'opposto.

Francamente, l'interpretazione benevola che è stata data non è condivisibile, come confermerà a mio avviso una verifica a *posteriori*. Per tali motivi, ribadisco il mio voto contrario.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare per dichiarazione di voto, metto ai voti l'articolo 24.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 25. Ne do lettura:

Art. 25.

1. Il diritto di accesso si esercita mediante esame ed estrazione di copia dei documenti amministrativi, nei modi e con i limiti indicati dalla presente legge. L'esame dei documenti è gratuito. Il rilascio di copia è subordinato soltanto al rimborso del costo di riproduzione, salve le disposizioni vigenti in materia di bollo, nonchè i diritti di ricerca e di visura.

2. La richiesta di accesso ai documenti deve essere motivata. Essa deve essere rivolta all'amministrazione che ha formato il documento o che lo detiene stabilmente.

3. Il rifiuto, il differimento e la limitazione dell'accesso sono ammessi nei casi e nei limiti stabiliti dall'articolo 24 e debbono essere motivati.

4. Trascorsi inutilmente trenta giorni dalla richiesta, questa si intende rifiutata.

5. Contro le determinazioni amministrative concernenti il diritto di accesso e nei casi previsti dal comma 4 è dato ricorso, nel termine di trenta giorni, al tribunale amministrativo regionale, il quale decide in camera di consiglio entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito del ricorso, uditi i difensori delle parti che ne abbiano fatto richiesta. La decisione del tribunale è appellabile, entro trenta giorni dalla notifica della stessa, al Consiglio di Stato, il quale decide con le medesime modalità e negli stessi termini.

6. In caso di totale o parziale accoglimento del ricorso il giudice amministrativo, sussistendone i presupposti, ordina l'esibizione dei documenti richiesti.

A questo articolo sono stati presentati da parte del senatore Boato e di altri senatori i seguenti emendamenti:

Al comma 1 sopprimere le parole: «salve le disposizioni vigenti in materia di bollo, nonchè i diritti di ricerca e di visura».

Sopprimere il comma 2.

Al comma 2 sopprimere le parole: «deve essere motivata».

Sostituire il comma 5 con i seguenti:

«5. Contro le determinazioni dell'amministrazione concernenti il diritto di accesso e nel caso previsto al comma 3 è necessario, nel termine di 60 giorni, decorrenti dalla data di effettiva e piena

conoscenza, il previo esperimento del ricorso davanti alla Commissione nazionale di garanzia per la trasparenza dell'attività della pubblica amministrazione, di cui all'articolo 27 della presente legge.

5-bis. La Commissione compie l'attività di istruttoria ed ispettiva necessaria all'accertamento dei fatti e dei motivi addotti dall'amministrazione, senza che possa esserle opposto altro segreto se non quello di Stato di cui all'articolo 12 della legge 24 ottobre 1977, n. 801.

5-ter. Le decisioni della Commissione, da adottare entro 30 giorni, impongono all'amministrazione, che non ritenga di adeguarvisi, di comunicare all'interessato, entro 60 giorni, il rifiuto, che deve essere analiticamente motivato.

5-quater. Contro le deliberazioni dell'amministrazione può proporsi azione davanti al Tribunale amministrativo, cui è attribuita giurisdizione esclusiva in tema di diritto di accesso, entro 60 giorni.

5-quinquies. Il Tribunale amministrativo decide in camera di consiglio entro 30 giorni dalla scadenza del termine per il deposito del ricorso, uditi i difensori delle parti che ne abbiano fatto richiesta. La decisione del Tribunale è appellabile, entro 30 giorni dalla notifica della stessa, davanti al Consiglio di Stato, il quale decide con le medesime modalità e negli stessi termini».

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. In caso di totale o parziale accoglimento del ricorso, il giudice amministrativo ordina l'esibizione o la predisposizione delle fonti richieste».

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

«6-bis. Il funzionario responsabile risponde del danno arrecato ai ricorrenti, solidamente con l'amministrazione, quando il relativo comportamento sia ritenuto illegittimo da sentenza passata in giudicato».

BOATO. Signor Presidente, vorrei precisare che l'emendamento da noi proposto al comma 1 non è volto a sopprimere comunque la prima frase dell'ultimo periodo del comma stesso, in cui si stabilisce: «Il rilascio di copia è subordinato soltanto al rimborso del costo di riproduzione». Nell'articolo 7, più volte citato, della legge di riforma delle autonomie locali, si stabilisce al comma 4 che il regolamento assicura ai cittadini che sia rispettato il diritto di accesso agli atti amministrativi e disciplina il rilascio di copia di atti previo pagamento dei soli costi. A me sembra che, con questa formulazione dell'articolo 25, rendiamo più restrittivo quel diritto di accesso rispetto a quanto già previsto dal quarto comma dell'articolo 7 della legge n. 142 del 1990.

Per quanto riguarda il comma 2, come abbiamo già detto, siamo contrari al fatto che la richiesta di accesso ai documenti debba essere motivata. Infatti, si può immaginare anche che qualcuno possa dire che quella motivazione non è adeguata. Quindi, proponiamo di sopprimere l'intero comma o quanto meno, in via subordinata, la soppressione delle sole parole: «deve essere motivata».

Proponiamo inoltre di sostituire il comma 5 prevedendo un diverso meccanismo per quanto riguarda il procedimento giurisdizionale relativo all'impugnazione delle determinazioni amministrative concernenti il diritto di accesso. Prevediamo che in prima istanza debba pronunciarsi la Commissione nazionale di garanzia, che compirà una serie di passi successivi, che ricalcano in qualche modo quelli già previsti dall'attuale articolo 25. Non prevediamo la prima istanza in riferimento al tribunale amministrativo regionale ma in riferimento alla Commissione nazionale di garanzia.

Inoltre, al comma 6, si estende l'ambito oggettivo del provvedimento di esibizione del giudice.

Infine, abbiamo proposto un emendamento riguardante la responsabilità personale del funzionario per i danni arrecati ai ricorrenti.

ACONE, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, sono contrario al primo emendamento proposto dal senatore Boato perchè si tratta di diritti di ricerca e di visura.

Devo dire con qualche sorpresa che questo secondo comma, di cui il senatore Boato chiede la soppressione, era importante proprio nell'ottica dell'articolo 22 laddove si prevedeva che chiunque avesse interesse poteva accedere ai documenti amministrativi: non chiunque, ma chi poteva motivare il proprio accesso. Se adesso sopprimessimo questo secondo comma dell'articolo 25 non avremmo risolto alcun problema in quanto nell'articolo 22 si stabilisce che può accedere ai documenti solo chiunque vi abbia interesse. Pertanto, esprimo parere contrario così come conseguenzialmente esprimo parere contrario sul successivo emendamento tendente a sopprimere al comma 2 le parole «deve essere motivata».

Esprimo parere contrario anche sull'emendamento sostitutivo del quinto comma che dovrebbe dare a una commissione, che non è organo giurisdizionale, un potere di giudicare che naturalmente è da escludere. La norma dell'articolo 25, dando la giurisdizione al tribunale amministrativo regionale sia pure con un particolare procedimento semplificato in camera di consiglio, e l'appello al Consiglio di Stato con le medesime modalità, rappresenta una tutela giurisdizionale abbastanza soddisfacente tenuto conto della materia.

Per quanto riguarda il sesto comma l'emendamento del senatore Boato richiederebbe la predisposizione delle fonti richieste e per la verità nella bozza Nigro, inizialmente, oltre alla esibizione dei documenti, si faceva riferimento anche a una norma di esecuzione con l'adozione, ove occorresse, di provvedimenti necessari anche in via sostitutiva. Se non sbaglio, su parere del Consiglio di Stato è stato tolto questo riferimento. Praticamente si è voluta evitare una forma di esecuzione immediata predisposta dal giudice che emette il provvedimento e si è voluto demandare l'esecuzione a un successivo giudizio di ottemperanza che naturalmente comporta una notevole dilatazione dei tempi.

Per quanto riguarda l'ultimo emendamento *6-bis* mi pare che il problema del risarcimento del danno è oggi regolato da precise disposizioni di legge anche di rilievo costituzionale e credo che questo sia sufficiente per tutelare il cittadino senza l'aggiunta di una

responsabilità personale del funzionario responsabile. Pertanto esprimo parere contrario anche su questo emendamento.

GASPARI, *ministro per la funzione pubblica*. Concordo con le opinioni espresse dal relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento presentato al comma 1 dal senatore Boato.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento, presentato dal senatore Boato, soppressivo del comma 2.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento, presentato dal senatore Boato al comma 2, soppressivo delle parole «deve essere motivata».

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento, presentato dal senatore Boato, sostitutivo del comma 5.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento, presentato dal senatore Boato, sostitutivo del comma 6.

Non è approvato.

BOATO. Ritiro il successivo emendamento aggiuntivo di un comma 6-bis e dichiaro il mio voto di astensione sull'articolo 25 nel suo complesso.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 25 nel suo complesso.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 26. Ne do lettura:

Art. 26.

1. Fermo restando quanto previsto per le pubblicazioni nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana dalla legge 11 dicembre 1984, n. 839, e dalle relative norme di attuazione, sono pubblicati, secondo le modalità previste dai singoli ordinamenti, le direttive, i programmi, le istruzioni, le circolari e ogni atto che dispone in generale sulla organizzazione, sulle funzioni, sugli obiettivi, sui procedimenti di una pubblica amministrazione ovvero nel quale si determina l'interpre-

tazione di norme giuridiche o si dettano disposizioni per l'applicazione di esse.

2. Sono altresì pubblicate, nelle forme predette, le relazioni annuali della Commissione di cui all'articolo 27 e, in generale, è data la massima pubblicità a tutte le disposizioni attuative della presente legge e a tutte le iniziative dirette a precisare ed a rendere effettivo il diritto di accesso.

3. Con la pubblicazione di cui al comma 1, ove essa sia integrale, la libertà di accesso ai documenti indicati nel predetto comma 1 s'intende realizzata.

Poichè su questo articolo non sono stati presentati emendamenti, lo metto ai voti.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 27. Ne do lettura:

Art. 27.

1. È istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri la Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi.

2. La Commissione è nominata con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio dei ministri. Essa è presieduta dal sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri ed è composta da sedici membri, dei quali due senatori e due deputati designati dai Presidenti delle rispettive Camere, quattro scelti fra il personale di cui alla legge 2 aprile 1979, n. 97, su designazione dei rispettivi organi di autogoverno, quattro fra i professori di ruolo in materie giuridico-amministrative e quattro fra i dirigenti dello Stato e degli altri enti pubblici.

3. La Commissione è rinnovata ogni tre anni. Per i membri parlamentari si procede a nuova nomina in caso di scadenza o scioglimento anticipato delle Camere nel corso del triennio.

4. Gli oneri per il funzionamento della Commissione sono a carico dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri.

5. La Commissione vigila affinché venga attuato il principio di piena conoscibilità dell'attività della pubblica amministrazione con il rispetto dei limiti fissati dalla presente legge; redige una relazione annuale sulla trasparenza dell'attività della pubblica amministrazione, che comunica alle Camere e al Presidente del Consiglio dei ministri; propone al Governo modifiche dei testi legislativi e regolamentari che siano utili a realizzare la più ampia garanzia del diritto di accesso di cui all'articolo 22.

6. Tutte le amministrazioni sono tenute a comunicare alla Commissione, nel termine assegnato dalla medesima, le informazioni ed i documenti da essa richiesti, ad eccezione di quelli coperti da segreto di Stato.

7. In caso di prolungato inadempimento all'obbligo di cui al comma 1 dell'articolo 18, le misure ivi previste sono adottate dalla Commissione di cui al presente articolo.

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

al comma 1, prima delle parole: «è istituita», aggiungere le seguenti: «entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge».

BOATO

Al comma 1, sostituire le parole: «Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi», con le seguenti: «Commissione di garanzia del diritto all'informazione».

BOATO

Sostituire il comma 2 e il comma 3 con il seguente:

«2. La Commissione è nominata con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio dei ministri. Essa è composta da quindici membri, di cui cinque nominati dal Presidente della Repubblica scelti tra i professori universitari ordinari di materie giuridiche, cinque nominati dal Governo e scelti tra i dirigenti dello Stato e degli enti pubblici; cinque magistrati nominati dal Consiglio superiore della magistratura. La Commissione a maggioranza assoluta elegge il suo presidente e adotta il proprio regolamento. I membri della Commissione durano in carica cinque anni, non possono essere confermati e, per tutta la durata dell'incarico, non possono esercitare, a pena di decadenza, alcuna attività professionale, nè essere amministratori di enti pubblici o privati, nè ricoprire cariche elettive. All'atto dell'accettazione della nomina i dipendenti dello Stato sono collocati fuori ruolo e i professori universitari in aspettativa. Ai membri della Commissione compete un'indennità pari a quella spettante ai giudici della Corte costituzionale».

BOATO

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

«3-bis. Alle dipendenze della Commissione è posto un ufficio di segreteria. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri vengono determinati il numero e le qualifiche del personale statale che compone la segreteria e che è collocato fuori ruolo.

3-ter. Gli oneri per il funzionamento della Commissione e dell'ufficio di segreteria sono a carico dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri».

BOATO

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. La Commissione vigila affinché venga attuato il principio di piena conoscibilità dell'attività della pubblica amministrazione con il rispetto dei limiti fissati dalla presente legge e decide sui ricorsi previsti dall'articolo 25; redige un rapporto annuale sulla trasparenza dell'attivi-

tà della pubblica amministrazione che comunica alle Camere e al Presidente del Consiglio dei ministri; propone al Governo modifiche dei testi legislativi e regolamentari che siano utili a realizzare la più ampia garanzia del diritto all'informazione di cui all'articolo 22».

BOATO

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. La Commissione, nel termine di tre mesi dalla sua costituzione, adotta le direttive per la formazione del regolamento governativo di cui al comma 3 dell'articolo 24, da emanarsi nei successivi tre mesi, con il quale si individuano le categorie di fonti informative sottratte al diritto di accesso; la mancata tempestiva adozione del regolamento non preclude l'esercizio del diritto all'informazione».

BOATO

BOATO. Il primo emendamento si illustra da sè nel senso che si prevede un termine entro il quale il Comitato deve essere istituito.

Per quanto riguarda il successivo emendamento con esso proponiamo di cambiare la denominazione di questa Commissione con «Commissione di garanzia del diritto all'informazione».

Per quanto riguarda il terzo emendamento proponiamo di migliorare la composizione della Commissione che rappresenta un ibrido.

In questo comma è previsto che la Commissione sia nominata con decreto del Presidente della Repubblica, presieduta da un Sottosegretario e composta da sedici membri, dei quali due senatori e due deputati, quattro scelti fra il personale di cui alla legge 2 aprile 1979, n. 97, su designazione dei rispettivi organi di autogoverno, quattro fra i professori di ruolo in materie giuridico-amministrative e quattro fra i dirigenti dello Stato e degli altri enti pubblici. Ci sembra francamente che una Commissione di garanzia di questo genere rappresenti un brutto ibrido fra caratteristiche che si riferiscono alla struttura della pubblica amministrazione e quelle di carattere prettamente politico. Noi proponiamo pertanto che questa Commissione sia composta da quindici membri, dei quali cinque nominati dal Presidente della Repubblica e scelti fra professori universitari ordinari di materie giuridiche, cinque nominati dal Governo e scelti tra i dirigenti dello Stato e degli enti pubblici e cinque magistrati nominati dal Consiglio superiore della magistratura. Ci sembra che in base a questa prefigurazione la Commissione risulti più adeguata al ruolo istituzionale che a questa viene attribuito dalla presente legge. L'attuale formulazione del comma 2 dell'articolo 27 rappresenta invece un ibrido giuridico e politico che provocherà soltanto guai per l'immissione di quattro parlamentari all'interno della Commissione, che deve essere caratterizzata in un senso diverso. Per queste considerazioni abbiamo proposto un emendamento interamente sostitutivo dei commi 2 e 3. Con un altro emendamento proponiamo di inserire, dopo il comma 3, due commi aggiuntivi tesi a specificare come deve essere caratterizzata la struttura amministrativa di questa Commissione e la sua possibilità di funzionamento. Proponiamo, inoltre, un comma sostitutivo dell'attuale comma

4 per quanto riguarda i compiti di vigilanza della Commissione, la redazione di un rapporto annuale sulla trasparenza dell'attività e la possibilità di iniziativa in termini di proposta di testi legislativi e regolamentari per rendere più ampia la garanzia del diritto all'informazione di cui all'articolo 22. Infine, con un altro emendamento proponiamo di sostituire il comma 5, al fine della individuazione delle fonti informative che vengono sottratte al diritto di accesso.

MURMURA. Signor Presidente, vorrei invitare il senatore Boato a ritirare l'emendamento al comma 1, concernente il termine di istituzione della Commissione, trasformandolo eventualmente in un ordine del giorno.

Per quanto riguarda gli altri emendamenti, devo esprimere la mia contrarietà in quanto ritengo che il testo approvato dalla Camera consenta un migliore controllo del Parlamento che appare utile in questa materia. Per questa considerazione invito il senatore Boato a ritirare i suoi emendamenti.

ACONE, *relatore alla Commissione*. Mi associo alla richiesta del senatore Murmura affinché il primo degli emendamenti presentati sia trasformato in un ordine del giorno. Per il resto, il parere è contrario sul secondo emendamento perchè si parla sempre di diritto all'informazione mentre abbiamo già più volte stabilito che non intendiamo entrare in questa sfera. Il terzo emendamento, concernente la composizione della Commissione, non mi sembra introduca grandi novità rispetto al testo in esame, mentre mi lascia piuttosto perplesso la proposta che il Consiglio superiore della magistratura nomini cinque magistrati. Per quanto riguarda la proposta di porre alle dipendenze della Commissione un ufficio di segreteria, ritengo che si tratti di materia che può essere disciplinata dal regolamento. Ugualmente superflua appare la previsione di cui al comma 3-ter che viene proposto. Il parere del relatore è infine contrario anche sugli altri emendamenti proposti.

BOATO. Signor Presidente, accogliendo parzialmente l'invito del senatore Murmura, ritiro il primo emendamento, che trasformo nel seguente ordine del giorno:

«Il Senato,

impegna il Governo a costituire, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, la Commissione prevista dall'articolo 27».

(0/2226/3/1)

BOATO

GASPARI, *ministro per la funzione pubblica*. Dichiaro di accogliere l'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'ordine del giorno presentato dal senatore Boato.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento al comma 1, tendente a sostituire le parole: «Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi» con

le altre: «Commissione di garanzia del diritto all'informazione», presentato dai senatori Boato ed altri.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento sostitutivo dei commi 2 e 3, presentato dai senatori Boato ed altri.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento tendente ad aggiungere, dopo il comma 3, due ulteriori commi, presentato dai senatori Boato ed altri.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento sostitutivo del comma 4, presentato dai senatori Boato ed altri.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento sostitutivo del comma 5, presentato dai senatori Boato ed altri.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'articolo 27.

BOATO. Signor Presidente, annuncio che mi asterrò dal voto.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 27, nel testo approvato dalla Camera.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 28. Ne do lettura:

Art. 28.

1. L'articolo 15 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, è sostituito dal seguente:

«Art. 15. - (*Segreto d'ufficio*). - 1. L'impiegato deve mantenere il segreto d'ufficio. Non può trasmettere a chi non ne abbia diritto informazioni riguardanti provvedimenti od operazioni amministrative, in corso o concluse, ovvero notizie di cui sia venuto a conoscenza a causa delle sue funzioni, al di fuori delle ipotesi e delle modalità previste dalle norme sul diritto di accesso. Nell'ambito delle proprie attribuzioni, l'impiegato preposto ad un ufficio rilascia copie ed estratti di atti e documenti di ufficio nei casi non vietati dall'ordinamento».

A questo articolo è stato presentato dal senatore Boato e da altri senatori un emendamento al comma 1, capoverso, tendente a sostituire il testo con il seguente:

«Art. 15. - (*Dovere di riservatezza*). - 1. Al di fuori delle ipotesi previste dalle norme sul diritto all'informazione, l'impiegato è tenuto a mantenere la riservatezza sull'attività dell'ufficio e a non trasmettere notizie di cui sia venuto a conoscenza a causa delle sue funzioni. Nell'ambito delle proprie attribuzioni, l'impiegato preposto ad un ufficio rilascia copie ed estratti di atti e documenti di ufficio, salvo i casi vietati dalla legge».

BOATO, CORLEONE, MODUGNO, STRIK
LIEVERS, POLLICE

BOATO. La nostra proposta tende ad una nuova formulazione della questione del segreto di ufficio in cui si fa riferimento al dovere di riservatezza. La formulazione da noi proposta ci sembra più consona a quello spirito di ammodernamento della pubblica amministrazione, anche rispetto ai criteri di comportamento degli impiegati e dei funzionari, che lo stesso Ministro aveva richiamato nel suo intervento iniziale.

ACONE, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, non vorrei richiamare fuori luogo e fuori tempo quello che diceva il senatore Acquarone in discussione generale a proposito della confusione che spesso si fa tra il segreto di ufficio e il dovere di riservatezza. Ritengo, pertanto, che sia preferibile non modificare molto, tenendo anche conto del fatto che ci troviamo di fronte ad una novellazione di un articolo 15 in un testo più generale che riguarda lo statuto degli impiegati civili dello Stato.

GASPARI, *ministro per la funzione pubblica*. Concordo con il parere contrario espresso dal relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento al comma 1 dell'articolo 28, presentato dai senatori Boato ed altri.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'articolo 28.

BOATO. Signor Presidente, dichiaro che mi asterrò dal voto.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 28, nel testo approvato dalla Camera dei deputati.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 29. Ne do lettura:

CAPO VI
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 29.

1. Le regioni a statuto ordinario regolano le materie disciplinate dalla presente legge nel rispetto dei principi desumibili dalle disposizioni in essa contenute, che costituiscono principi generali dell'ordinamento giuridico. Tali disposizioni operano direttamente nei riguardi delle regioni fino a quando esse non avranno legiferato in materia.

2. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono ad adeguare i rispettivi ordinamenti alle norme fondamentali contenute nella legge medesima.

Il senatore Boato ha presentato un emendamento volto a sostituire l'interno articolo con il seguente:

«Art. ...

1. Le disposizioni contenute nella presente legge e nel regolamento di cui agli articoli 24 e 27 costituiscono principi fondamentali in materia e si applicano direttamente alle Regioni ordinarie qualora, decorsi 6 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, queste ultime non abbiano legiferato in materia.

2. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano provvedono ad adeguare i rispettivi ordinamenti ai principi generali in tali atti contenuti».

Devo inoltre far presente che, nel proprio parere, la Commissione parlamentare per le questioni regionali ha ritenuto che dovrebbe essere esteso anche alle Regioni a statuto ordinario il periodo di un anno previsto dal secondo comma dell'articolo 29 per consentire alle Regioni a statuto speciale e alle province autonome l'adeguamento della legislazione regionale.

Quindi, tale Commissione propone di modificare in tal senso l'articolo in questione.

Abbiamo più volte sottolineato alcuni difetti di formulazione dell'articolo 29 ma, ripeto, prima che sia applicata la legge potranno anche essere apportati miglioramenti in altra sede.

BOATO. L'emendamento da noi proposto si illustra da sè.

Vorrei soltanto aggiungere che esso è finalizzato anche ad un'operazione di pulizia terminologica. Riteniamo, infatti, che la terminologia utilizzata nell'articolo 29 sia errata. È certamente più corretto fare riferimento ai principi generali e non alle norme fondamentali, come indicato nel comma 2, anche se poi l'interpretazione è nel senso dei principi. È inoltre più corretto parlare di principi fondamentali, come previsto nel comma 1 del nostro emendamento.

Quindi, sarebbe certamente opportuno migliorare il testo almeno dal punto di vista terminologico.

ACONE, *relatore alla Commissione*. Si tratta di dare un certo periodo di tempo alle province autonome e alle Regioni per stabilire le regole dell'attuazione della normativa. Mentre l'emendamento del senatore Boato propone sei mesi, la Commissione parlamentare per le questioni regionali propone un anno.

Non che non condivida la validità di alcune osservazioni che sono state fatte e l'opportunità che si faccia un periodo di sperimentazione, ma non so se questo possa essere attuato in un momento successivo, come si diceva poco fa, in via informale, dopo l'approvazione definitiva di questo disegno di legge, attraverso un provvedimento d'iniziativa parlamentare che possa immediatamente intervenire in modo da consentire questo spazio di tempo, come ipotizzato dagli emendamenti. Ciò al fine di licenziare il testo così com'è per una sua immediata entrata in vigore, essendo questo - come abbiamo detto - l'obiettivo più importante.

TOSSI BRUTTI. Signor Presidente, vorrei richiamare l'attenzione dei colleghi sull'articolo 31, perchè ritengo che vi sia una connessione; infatti in tale norma si stabilisce: «Le norme sul diritto di accesso ai documenti amministrativi di cui al capo V hanno effetto dalla data di entrata in vigore dei decreti di cui all'articolo 24.». Tali decreti sono emessi nei sei mesi successivi.

Quindi, pur condividendo le perplessità espresse su questo articolo, per il fatto che non viene dato un termine alle Regioni per conformare la loro legislazione o per emanare le leggi regionali sul diritto all'accesso, e sulla indeterminatezza dei principi che si possono desumere dalle norme contenute nel disegno di legge, ritengo che questo inconveniente sia temperato dall'articolo 31 e da altre disposizioni del provvedimento, che rinviano di volta in volta l'entrata in vigore all'emanazione dei regolamenti, e via dicendo. Ciò potrebbe consentire alle Regioni di emanare, prima dell'applicazione in concreto di tali norme, le rispettive leggi regionali.

Ripeto, condivido la preoccupazione che è stata espressa e devo riconoscere che l'impostazione della Commissione parlamentare per le questioni regionali, per certi aspetti, è senz'altro più corretta; tuttavia, ritengo che a questa esigenza corrispondano altri articoli della legge che differiscono l'entrata in vigore di parti della legge stessa alla emanazione dei regolamenti.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento proposto dal senatore Boato e da altri senatori, sostitutivo dell'intero articolo.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'articolo 29.

BOATO. Signor Presidente, intervengo per dichiarare che mi asterrò dalla votazione.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 29.

È approvato.

Passiamo all'esame e alla votazione dell'articolo 30. Ne do lettura:

Art. 30.

1. In tutti i casi in cui le leggi e i regolamenti prevedono atti di notorietà o attestazioni asseverate da testimoni altrimenti denominate, il numero dei testimoni è ridotto a due.

2. È fatto divieto alle pubbliche amministrazioni e alle imprese esercenti servizi di pubblica necessità e di pubblica utilità di esigere atti di notorietà in luogo della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà prevista dall'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, quando si tratti di provare qualità personali, stati o fatti che siano a diretta conoscenza dell'interessato.

BOATO. Signor Presidente, dichiaro ancora una volta la mia astensione.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 30.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 31. Ne do lettura:

Art. 31.

1. Le norme sul diritto di accesso ai documenti amministrativi di cui al capo V hanno effetto dalla data di entrata in vigore dei decreti di cui all'articolo 24.

A questo articolo il senatore Boato ha presentato un emendamento volto a sostituire le parole: «dei decreti» con le seguenti: «del regolamento».

Dovrei dichiarare precluso questo emendamento dal momento che questo si pone in relazione ad una norma precedentemente approvata.

BOATO. Signor Presidente, se lei mi consente, vorrei ritirare l'emendamento da noi presentato, che comunque - voglio farlo rilevare - era volto a correggere l'errore compiuto nel testo. Ma poichè l'errore

è contenuto nell'articolo 24, per coerenza, dobbiamo continuare a commetterne altri.

In ogni caso, l'interpretazione da dare è quella contenuta nel nostro emendamento.

ACONE, *relatore alla Commissione*. Siamo di fronte ad un errore materiale. È chiaro che si tratta di regolamenti e non di decreti. Comunque, potremmo cercare di risolvere il problema in sede di coordinamento.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'articolo 31.

BOATO. Dichiaro che mi asterrò dalla votazione.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 31.

È approvato.

Passiamo ora all'esame di due emendamenti presentati dal senatore Guizzi, volti ad aggiungere, dopo l'articolo 31, i seguenti articoli:

«Art. 31-*bis*.

1. Per i provvedimenti concernenti le licenze, autorizzazioni, concessioni, erogazioni, abilitazioni e iscrizioni previste dall'articolo 10, comma 1, della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, nonché per quelli concernenti l'aggiudicazione di opere e lavori pubblici, nelle comunicazioni di cui all'articolo 5, comma 3, e all'articolo 8 della presente legge è omessa l'indicazione del nominativo del responsabile del procedimento».

«Art. 31-*ter*.

1. La presente legge non si applica agli atti comunque connessi con l'esercizio delle giurisdizioni civile, penale e amministrativa, nonché agli atti relativi all'applicazione di sanzioni amministrative o disciplinari, a quelli relativi alle attività ispettive e di vigilanza, ed agli atti amministrativi il cui compimento è demandato ad organi della giurisdizione civile, penale e amministrativa».

GUIZZI. Signor Presidente, il primo emendamento da me presentato tende ad escludere la personalizzazione del procedimento amministrativo per i soli atti individuati dalla legge n. 55 del 1990 («Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazioni di pericolosità sociale»), in quanto atti per i quali occorre assicurare il massimo di protezione contro le ingerenze mafiose.

Ciò nella consapevolezza che la comunicazione agli interessati della persona responsabile del procedimento può di fatto favorire rapporti

troppo diretti, e comunque difficilmente controllabili, tra soggetti privati e dipendenti pubblici, con il rischio anche di ingiustificate pressioni.

Il secondo emendamento intende esplicitare quella che non può non essere l'intenzione del legislatore di lasciare integre le norme di natura processuale, anche se riferite ad attività non giurisdizionali in senso stretto, ma amministrative (procedimenti sanzionatori). Si tratta di ipotesi in cui già è stato rigidamente disciplinato il procedimento con spiccate connotazioni garantiste.

Devono, inoltre, continuare ad essere disciplinate dalle specifiche norme di settore le attività ispettive e di vigilanza previste dalla legge, tenendo presente che lo stesso nuovo codice di procedura penale ne conferma la vigenza (articolo 220, disposizioni di attuazione).

MURMURA. Signor Presidente, vorrei invitare il senatore Guizzi a trasformare il primo emendamento da lui proposto in un ordine del giorno che impegni il Governo a sancire il principio dell'esclusione della personalizzazione del procedimento amministrativo per taluni atti a mezzo dei regolamenti di attuazione della legge stessa.

ACONE, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, sono contrario. Non mi sembra possibile perchè è già prevista proprio l'indicazione del responsabile del procedimento. Condivido l'opinione della collega Tossi Brutti che il primo a conoscere il provvedimento è proprio l'interessato.

GUIZZI. Ritiro entrambi gli emendamenti. In realtà l'emendamento principale rispondeva ad un'altra concezione che in fondo era quella di non personalizzare l'attività amministrativa. Esso, comunque, non era finalizzato solo alle attività di stampo mafioso.

Il secondo emendamento rappresentava solo una subordinata. Ci sono atti amministrativi che in qualche modo si collegano a procedimenti penali.

Nello spirito che ha animato i lavori della Commissione che ha portato a non accogliere emendamenti ma apportare solo correzioni di tipo materiale, ritiro i due emendamenti di cui però ho voluto specificare la portata e le ragioni che mi hanno spinto a presentarli.

PRESIDENTE. Passiamo dunque all'esame dell'articolo 3, precedentemente accantonato. Ne do nuovamente lettura:

Art. 3.

1. Ogni provvedimento amministrativo, compresi quelli concernenti l'organizzazione amministrativa, lo svolgimento dei pubblici concorsi ed il personale, deve essere motivato, salvo che nelle ipotesi previste dal comma 2. La motivazione deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione, in relazione alle risultanze dell'istruttoria.

2. La motivazione non è richiesta per gli atti normativi e per quelli a contenuto generale.

3. Se le ragioni della decisione risultano da altro atto dell'amministrazione richiamato dalla decisione stessa, insieme alla comunicazione di quest'ultima deve essere indicato e reso disponibile, a norma della presente legge, anche l'atto cui essa si richiama.

4. In ogni atto notificato al destinatario devono essere indicati il termine e l'autorità cui è possibile ricorrere.

ACONE, *relatore alla Commissione*. A mio parere l'interpretazione da dare a questo articolo è che gli atti a contenuto generale di cui al comma 2 vanno identificati come atti generali a contenuto normativo.

PRESIDENTE. Sulla base di questa intesa interpretativa metto ai voti l'articolo 3 nel suo complesso.

È approvato.

ACONE, *relatore alla Commissione*. Faccio presente alla Commissione che in una precedente seduta abbiamo già approvato l'articolo 8 con un emendamento al comma 2, lettera c), in base al quale si fa riferimento non all'ufficio, ma all'unità organizzativa. In base all'articolo 103, comma 1, del Regolamento faccio presente l'opportunità di ripristinare la formulazione dell'articolo nel testo della Camera dei deputati in modo da evitare che per questa sola modifica, di carattere esclusivamente formale, il provvedimento di legge sia sottoposto ad un nuovo esame da parte della Camera dei deputati.

TOSSI BRUTTI. Sono d'accordo.

BOATO. Dichiaro la mia benevola astensione sulla proposta di coordinamento che giudico eccedente i limiti di un coordinamento formale.

PRESIDENTE. Metto ai voti la proposta di coordinamento formulata dal relatore.

È approvata.

GASPARI, *ministro per la funzione pubblica*. Ringrazio tutti i colleghi per il lavoro approfondito e soprattutto per il contenuto anche interpretativo che emerge dai lavori di questa Commissione per coloro che saranno chiamati ad applicare queste norme. Questa legge è una tra le più sofferte perchè il suo esame dura da molti anni, è stata valutata da più Commissioni senza mai arrivare in porto. Finalmente il provvedimento sta per essere approvato, con un lavoro corale da parte dell'intera rappresentanza politica che ha condotto alla risoluzione di problemi complessi e difficili sebbene siano emersi taluni difetti e qualche carenza nel dibattito svolto, in questa sede.

Sottolineo il lavoro effettuato dal relatore che, anche attraverso una approfondita analisi introduttiva, ha pure evidenziato le ombre del

provvedimento. Metto in rilievo anche il lavoro svolto dal Presidente che, da eminente costituzionalista, ha potuto farci toccare con mano alcuni aspetti che probabilmente, con una cura più attenta, non dovevano passare in prima lettura alla Camera.

Sottolineo anche il lavoro svolto dalla collega del Gruppo comunista Tossi Brutti, dal collega Maffioletti, dal senatore Boato che ha aperto un nuovo filone nella prospettiva futura.

Ho già detto che con questa legge abbiamo allargato notevolmente una possibilità che veniva da più parti sollecitata, e cioè quella dell'accesso ai documenti amministrativi che viene risolta da questa legge dopo anni di dibattito.

Il collega Boato ha posto un problema per il futuro che penso potrà essere risolto anche con una profonda tecnicizzazione che dobbiamo introdurre nella pubblica amministrazione perchè possa essere in grado di dare servizi che oggi non può ancora fornire, anche per completare la nostra democrazia, renderla più efficiente, più rapida e vicina ai cittadini.

Quindi, un ottimo lavoro è stato compiuto e a questo proposito, anche a nome del Governo, desidero esprimere il mio vivo compiacimento, anche come vecchio parlamentare che assiste al fatto, checchè se ne dica, che in Parlamento da qualche tempo a questa parte si stanno risolvendo problemi che sembravano insolubili, con la collaborazione corale di tutte le forze politiche presenti in Parlamento. Sarà forse una mia illusione, ma ho la sensazione che oggi vi sia una unità che in passato molte volte è mancata anche in occasione di leggi molto importanti. Mi auguro che questo spirito unitario possa permanere ed accrescersi nell'ambito della pubblica amministrazione in cui occorre compiere un lavoro molto complesso, che richiede una partecipazione appassionata ed oggettiva a servire il paese.

Concludo rinnovando il mio ringraziamento a tutti i membri della Commissione per il lavoro svolto al fine di agevolare il corso di un provvedimento che avvicina la democrazia al cittadino nel nostro paese.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione finale.

ACQUARONE. Signor Presidente, onorevoli colleghi, credo mi si debba dare atto di avere, quando la situazione politica non era ancora quella attuale, più volte sollecitato l'approvazione del disegno di legge senza alcuna modificazione. Queste mie sollecitazioni derivavano da una esperienza sofferta, non come parlamentare, ma come allievo di un illustre professore di diritto amministrativo, che è stato anche per tanti anni un parlamentare. Ho già ricordato in fase di discussione generale, e voglio ora ricordarlo nuovamente, l'appassionato lavoro che il mio compianto maestro, il professor Lucifredi, ha svolto nel corso di sei legislature riproponendo più volte, in varie sedi, analoga normativa in materia di azione amministrativa. Tale normativa è stata molto spesso ostacolata con speciosi argomenti ma in realtà lo è stata - come ho potuto constatare - per il fatto che si veniva a toccare il segreto di ufficio e tutti quegli aspetti significativi che - come diceva giustamente il Ministro - rendono più democratica l'azione della pubblica amministrazione.

Desidero concludere ricordando una cosa che ho già detto ma che mi piace ripetere. Quando, nel convegno del FORMEZ del 1981, al quale partecipò il professor Peter Badura, uno dei massimi artefici delle leggi tedesche in materia amministrativa, io ed altri professori di diritto amministrativo chiedemmo a Badura quali fossero stati nel suo paese i risultati della legge sul procedimento amministrativo egli ci rispose che era servita innanzitutto ad eliminare gran parte del contenzioso, in secondo luogo ad avvicinare l'amministrazione ai cittadini e infine a rendere più trasparente l'amministrazione e quindi a realizzare lo Stato di diritto. Scusate se è poco.

Noi non abbiamo voluto fare una legge generale sull'azione amministrativa e ci siamo mossi nella direzione di una legge di principio e, quindi, in modo piuttosto riduttivo rispetto ad una legge generale. Comunque, il fatto di aver affermato alcuni principi ai quali tutte le amministrazioni dovranno attenersi rappresenta senz'altro un progresso importante, se si pensa che noi abbiamo recepito finora il procedimento amministrativo o dalla legge comunale e provinciale, tra l'altro soppressa, o dalla legge sui lavori pubblici, anche questa parzialmente abrogata, che erano le uniche due leggi che disciplinavano in qualche modo il procedimento amministrativo. Al di là delle carenze presenti nel provvedimento e dei miglioramenti che potevano essere apportati - quelli proposti dai colleghi e altri che, in base alla mia esperienza in materia di diritto amministrativo, avrei potuto proporre - poichè spesso il meglio è nemico del bene, sono convinto che la portata del provvedimento sia tale da garantire la trasparenza dell'azione della pubblica amministrazione. Ritengo, perciò, assai grave che, mentre si dedica grande attenzione al tema degli *spots*, ai lavori di questa Commissione per la redazione di una legge che rappresenta un notevole progresso per la democrazia la stampa non abbia finora dedicato sufficiente attenzione. Mi auguro che alla notizia dell'approvazione di questa legge venga data l'eco adeguata e che non ci si limiti a pubblicarla con tre righe sui giornali. Sono convinto che la legge che ci accingiamo ad approvare abbia un enorme rilievo in quanto per la prima volta, in Italia, si contribuisce ad avvicinare il cittadino alla pubblica amministrazione rendendo trasparente l'azione di quest'ultima. Pertanto, ritengo sia della massima importanza che i cittadini sappiano che da domani avranno a disposizione questa legge.

Oggi abbiamo compiuto un passo che era stato giudicato, già nel 1947, dalla Commissione Forti come un elemento fondamentale per rendere l'amministrazione coerente con il disegno costituzionale. Quindi, a distanza ormai di tanti anni da allora, mi sembra che oggi si sia pervenuti ad un grande risultato. Di tale risultato il merito va al Parlamento e al Governo che l'ha sostenuto, al cui rappresentante colgo l'occasione per rivolgere l'invito ad operare, affinché di questa legge venga data la massima diffusione, perchè non ci si può nascondere il rischio che la burocrazia cerchi di affossarla in quanto è una legge che evidentemente limita molti poteri. La legge non sarà soffocata nella misura in cui sarà conosciuta. La mia impressione è che di tutte le leggi approvate in questa legislatura questa, con tutti i difetti che presenta, sia forse una delle leggi più importanti. Sono pertanto estremamente lieto di annunciare il voto favorevole del Gruppo democratico-cristiano.

BOATO. Signor Presidente, signor Ministro, colleghi, sarei stato molto lieto di esprimere un voto favorevole su questo provvedimento, come avevo annunciato all'inizio dell'esame degli articoli. Non esprimerò, invece, un voto favorevole ma, a differenza dei miei colleghi della Camera che hanno espresso un voto contrario a causa del rigetto di tutti gli emendamenti migliorativi, io mi asterrò dal voto. Se avessi avuto qualche intendimento, non dico di carattere ostruzionistico ma comunque di rallentamento dell'*iter* del provvedimento per favorire ulteriori ripensamenti da parte dei colleghi, avrei potuto semplicemente chiedere la verifica del numero legale. Noi ci accingiamo a votare questo provvedimento in sede deliberante con la presenza solo di sette senatori. Se avessi chiesto la verifica del numero legale, avremmo quindi dovuto sospendere immediatamente i nostri lavori. Desidero però che rimanga agli atti che io non ho avanzato questa richiesta e quindi non ho bloccato l'*iter* legislativo del provvedimento. Ho però preso atto con dispiacere che è mancata, pur con tutte le motivazioni espresse dal collega Acquarone e che in parte condivido, la volontà di portare fino in fondo questo lavoro, in un contesto politico e parlamentare che non credo sia così catastrofico come dipinto in alcuni interventi. Ritengo che la legislatura abbia ancora molti mesi davanti a sé, per cui sarebbe stata possibile una seconda lettura migliorativa del provvedimento da parte della Camera dei deputati.

Quindi, mi dispiace di non aver potuto indurre i colleghi ad accogliere molti di quei miglioramenti che anche loro hanno dichiarato, almeno in termini generali, di condividere pur non approvandoli. Con questo rammarico, dichiaro il mio voto di astensione.

TOSSI BRUTTI. Signor Presidente, nell'annunciare il voto favorevole del mio Gruppo e nel mettere in rilievo l'importanza di questo provvedimento, vorrei però anche sottolineare alcuni pericoli.

Come abbiamo già rilevato, questa è una legge importante perché affronta finalmente i problemi del rapporto tra cittadino e pubblica amministrazione, indicando la strada di una più ampia democratizzazione, di una semplificazione del procedimento amministrativo, che oggi erige barriere talvolta insormontabili nei confronti dei cittadini, la strada della trasparenza della pubblica amministrazione, attraverso le norme riguardanti l'accesso ai documenti, ma anche il principio della pubblicità, l'obbligo della motivazione dei provvedimenti, il principio della responsabilità, con l'individuazione del responsabile del procedimento in ogni sua fase. Si instaura, quindi, un diverso rapporto tra cittadini e pubblica amministrazione.

Tuttavia, non tutte le soluzioni previste in questo provvedimento sono adeguate agli scopi che si vogliono raggiungere. Abbiamo infatti ripetutamente indicato le carenze e i limiti di questa legge anche se riteniamo che costituisca un importante passo avanti. Molto spetterà alla disciplina successiva, e in proposito dobbiamo auspicare un profondo, incisivo controllo da parte del Parlamento, sia attraverso i pareri che di volta in volta dovranno essere espressi dalle competenti Commissioni parlamentari, sia attraverso un controllo sull'applicazione della legge.

Vorrei però mettere in luce anche i pericoli che vi sono. Vi è infatti il rischio che la normativa resti prigioniera di un'interpretazione burocratica, ripristinando lacci e laccioli e rivincolando l'azione amministrativa, il che non corrisponderebbe a quanto - credo tutti noi - abbiamo voluto indicare con questo provvedimento.

Certo, non è sufficiente una legge sul procedimento amministrativo. Nel nostro paese il problema della pubblica amministrazione è strettamente legato al problema della riforma del sistema politico, cioè il degrado - perchè di questo credo si possa parlare - in cui versa gran parte della pubblica amministrazione non è svincolato dalle connessioni, perverse talvolta, che hanno intrecciato politica e pubblica amministrazione. Quindi, resta ancora da attuare il fondamentale principio della distinzione fra la responsabilità politica della decisione e la gestione amministrativa delle decisioni politiche, problema che certamente non potrà essere risolto da una legge ma che le forze politiche devono cercare di affrontare e risolvere attraverso un percorso di autoriforma, cioè di riforma della politica, del sistema politico-istituzionale, dell'intreccio tra politica e pubblica amministrazione.

Ciò nonostante, credo che quelli che si incominciano a muovere con questa legge siano passi giusti, vanno nella direzione che peraltro già alcune amministrazioni avevano indicato, e mi riferisco ad amministrazioni locali, in particolare di sinistra, che avevano cercato, attraverso loro regolamenti, di prefigurare un diverso rapporto con i cittadini; mi riferisco anche ad alcune coraggiose interpretazioni giurisprudenziali che avevano indicato questa strada.

Pertanto, le scelte che oggi facciamo, pur nella loro limitatezza, potrebbero andare nella direzione giusta ove supportate da un reale convincimento da parte di tutti, delle forze politiche innanzitutto, ma anche della burocrazia.

Ritengo che sia necessaria una vera e propria rivoluzione culturale in questo senso. Abbiamo infatti più volte sperimentato come le norme di per sé stesse non siano sufficienti se non sono supportate da una reale svolta anche sul piano culturale, se non si immagina un'amministrazione diversa e non la si costruisce anche culturalmente prima ancora di applicare delle norme.

Tuttavia, ripeto, i passi compiuti vanno nella direzione giusta. Pensiamo alle norme sulla partecipazione, anche quelle certo molto limitate, che noi stessi abbiamo profondamente criticato, ma anch'esse muovono i primi passi nella giusta direzione (quelle contenute nella legge sulle autonomie); se ci sarà anche la riforma del processo amministrativo, ritengo che, considerate tutte queste cose insieme, si potrà sperare in un avvio della riforma della pubblica amministrazione.

Credo comunque che il Parlamento debba vigilare su questo; la strada è solo all'inizio e i pericoli sono moltissimi, anzi direi che quelli più gravi sono ancora in agguato, e che niente è scontato. Ritengo che dovremmo doverosamente individuare i difetti e soprattutto i limiti che questo provvedimento presenta per cercare di porvi rimedio. Si dovrà pertanto passare necessariamente attraverso una fase di sperimentazione, e questa dovrà investire anche altri livelli; ad esempio, penso alla formazione dei pubblici funzionari, a quello che può fare la Scuola superiore della pubblica amministrazione ma anche a quello che si può

fare con un'azione decisa di trasformazione delle strutture, di organizzazione diversa della strumentazione, penso all'informatizzazione della pubblica amministrazione, e così via. Sono questioni complesse - me ne rendo conto - ma finora sono state troppo sottovalutate e lasciate a se stesse, e oggi i nodi vengono al pettine in maniera drammatica, se è vero che ci sono intere regioni d'Italia in cui la pubblica amministrazione non funziona oppure funziona solo per canali e per stimoli, che certamente non sono di trasparenza. Quindi, la strada da percorrere è ancora lunga.

Prendo atto che l'approvazione di questo provvedimento costituisce un atto coraggioso da parte di questa Commissione, che ha saputo rinunciare a soddisfare alcune giuste esigenze di modifica e di precisazione, con sofferenza di tutti, e nostra innanzitutto, poichè avevamo preparato una serie di emendamenti, che però abbiamo deciso di non presentare proprio perchè riteniamo che comunque sia necessario avviare questa riforma, nella speranza che seguendo questa strada si arrivi poi anche ad altri risultati, si aprano altre porte.

Certo, dobbiamo esprimere anche delle critiche, poichè non sottovalutiamo affatto i limiti che derivano da alcune formulazioni, forse dall'eccessiva delegificazione, non in senso quantitativo ma qualitativo, cioè sui nodi fondamentali della legge, nè sottovalutiamo i problemi che ci sono, ad esempio, dell'ampliamento della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, senza che ancora vi sia in questo paese un giudice amministrativo davvero indipendente. Siamo d'accordo che ci si debba avviare sulla strada di un giudice amministrativo unico nei rapporti in cui è parte la pubblica amministrazione, vogliamo però che ciò avvenga con un giudice amministrativo davvero indipendente; ma non siamo ancora in questa situazione.

Certo, occorre anche portare a termine la riforma del processo amministrativo, perchè senza questa, essendo anch'esso un nuovo modo di impostare il rapporto tra cittadino e pubblica amministrazione, tutto quanto si è fatto rimane incompiuto, improduttivo di quegli effetti di trasparenza e di garanzia dei diritti e degli interessi dei cittadini, che invece sono alla base dell'esigenza che avvertiamo nel momento in cui ci accingiamo ad approvare questo disegno di legge.

Tuttavia, ripeto, questo è un inizio e con l'auspicio che abbia un seguito coerente, sia nell'applicazione della legge sia nei passi successivi, ribadisco il voto favorevole del mio Gruppo.

ACONE, relatore alla Commissione. Signor Presidente, colleghi, al di là di ogni retorica abbiamo fatto volentieri questo sacrificio, visto che, comparate le due cose, le questioni riguardanti gli emendamenti sono sembrate tanto piccole rispetto al risultato che stiamo conseguendo in questa fase. Credo che questa sia una seduta storica della nostra Commissione perchè quella che stiamo licenziando è la prima legge del nostro paese in questa materia. Essa rappresenta la maturazione di una serie di studi che prendono inizio dal libro di Aldo Sandulli sul procedimento amministrativo, che a mio avviso rappresenta ancora un punto fermo nella considerazione del diritto amministrativo come corpo separato rispetto al diritto processuale, per giungere fino a quello che si può considerare il padre di questa legge, Mario Nigro, studioso

che ha invece assecondato la tendenza alla processualizzazione dell'attività amministrativa con le garanzie proprie dei procedimenti giurisdizionali.

Il contraddittorio dovrebbe essere il carattere distintivo del processo giurisdizionale; stasera introduciamo il contraddittorio in un procedimento che giurisdizionale non è, bensì amministrativo, e così facendo forniamo lavoro agli studiosi della teoria generale del processo invitandoli ad individuare altrove il connotato dell'attività giurisdizionale rispetto all'attività amministrativa. Basterebbe questo solo profilo per farci intendere quanto sia fondamentale questa legge rispetto alla stessa teoria generale del processo e del diritto.

Certo abbiamo fatto anche opera di delegificazione, per quanto riguarda alcuni aspetti, e voglio sottolineare che il risultato che verrà conseguito non sarà solo frutto dei principi che abbiamo introdotto ma deve esserne anche la risultante applicativa. L'attività è riferita all'amministrazione dalla quale naturalmente ci attendiamo un'opera coerente di applicazione di questi principi, che comunque hanno una loro forza in quanto per la prima volta nel nostro paese stabiliscono delle chiare posizioni soggettive in capo ai cittadini rispetto all'attività amministrativa. Posizioni soggettive che prima dell'entrata in vigore di questa legge erano assai difficilmente configurabili.

Mi riferisco soprattutto alla partecipazione al procedimento amministrativo, al diritto di accesso ai documenti del procedimento stesso, alla possibilità di interferire sul provvedimento amministrativo attraverso la formazione di accordi integrativi e talvolta sostitutivi, alla possibilità di rendere snella e di governare l'attività amministrativa attraverso l'autodenuncia dell'inizio di attività o con l'utilizzo del silenzio-assenso. Questi sono solo alcuni dei punti qualificanti perché gli obblighi a carico della pubblica amministrazione rendono ancora più corpose queste posizioni soggettive, e tra questi mi sembra basilare l'obbligo di motivazione che rappresenta la garanzia fondamentale di livello istituzionale. Pure in questo il provvedimento amministrativo finisce con l'essere più simile all'atto giurisdizionale, anche se l'obbligo di motivazione non è costituzionalmente garantito.

La distanza che correva tra la nostra ambizione di proporre modifiche al testo della Camera e la possibilità di far entrare in vigore questa legge prima delle ferie estive, anche se non condivido le vostre valutazioni pessimistiche sul proseguimento della legislatura, mi pare sia una distanza siderale; non avremmo fatto opera di legislatori accorti visto che quello che si può fare dopo l'entrata in vigore di questa legge non è solo quello che abbiamo valutato noi in Commissione, ma ciò che si concretizzerà in tanti altri elementi che nello scontro con la realtà applicativa verranno in evidenza. Questa è una legge di sperimentazione e, avendo solo delle esperienze parziali e settoriali della regolamentazione del procedimento amministrativo, abbiamo bisogno di calare nella realtà una legge di principi generali per vedere nello scontro con la realtà stessa fino a che punto essa può «tenere» e laddove invece deve essere appropriatamente modificata e variata.

Sono estremamente soddisfatto e nello stesso tempo orgoglioso di aver potuto svolgere indegnamente il ruolo di relatore per un provvedimento di tanta importanza.

PRESIDENTE. Ringrazio il relatore e tutti coloro che hanno partecipato al dibattito. L'importanza di questa legge è stata sottolineata a sufficienza e non è proporzionale direttamente con il numero dei colleghi che, per circostanze diverse, non sono presenti.

Ritengo che il coordinamento che abbiamo approvato sia valido perchè si riferisce ad un aspetto meramente formale che, se fosse rimasto, avrebbe lasciato una *insula* poco coerente rispetto al rimanente testo. Comunque la stessa formulazione della norma sulle Regioni anche a distanza non lontana ci può offrire la possibilità di un intervento per consentire anche alle Regioni a statuto ordinario di adottare la loro legislazione tornando sull'argomento tra non molto tempo.

Al di là delle stesse situazioni che si sono venute determinando nell'ultimo periodo, oggi come oggi era preminente la necessità di approvare la legge anche per influire sulla mentalità della pubblica amministrazione non ritardando ulteriormente l'entrata in vigore di questa normativa.

Ritengo che tutta la Commissione abbia operato fortemente per la realizzazione di questo obiettivo e le sono grato per questo.

Poichè nessun altro domanda di parlare per dichiarazione di voto, metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

È approvato.

I lavori terminano alle ore 20,50.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Il referendario parlamentare reggente l'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici

DOTT. GIOVANNI LENZI